

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

588ª SEDUTA PUBBLICA

RESONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 16 MARZO 1967

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione Pag. 31563

Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 938:

PRESIDENTE 31596, 31597

LUSSU 31596, 31597

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8, concernente: " Riapertura dell'ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze " » (2122) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima):

PRESIDENTE 31594, 31595

ARTOM 31592, 31594, 31595

FENOALTEA Pag. 31593

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 31593, 31595

POËT, *relatore* 31591, 31594

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società » (2084):

ARTOM 31571

BERTONE, *relatore* 31580

CONTI 31578

MACCARRONE 31563

PRETI, *Ministro delle finanze* 31584

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

S I M O N U C C I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 14 marzo.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annuncio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

PERRINO. — « Modifica dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (2130);

MILITERNI, BERLINGIERI e SPASARI. — « Autorizzazione a vendere a trattativa privata, in favore dell'Ordine dei frati minimi di S. Francesco di Paola, l'edificio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Caserma "Domenico Moro" in Cosenza » (2131).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società » (2084)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia

di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società ».

È iscritto a parlare il senatore Maccarone. Ne ha facoltà.

M A C C A R R O N E . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il ritorno alla ritenuta d'acconto, cioè alla normativa sostanziale della legge del 29 dicembre 1962, è considerato da noi un fatto positivo. È noto che nel 1964, quando il Governo modificò, con un decreto-legge presentato assieme ad un gruppo di provvedimenti cosiddetti anticongiunturali, il regime della cedolare, prevedendo la possibilità del pagamento di una imposta secca del 30 per cento e l'esclusione dell'obbligo della denuncia degli utili azionari ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, abbiamo definito quell'atto una supina e irragionevole accettazione del ricatto del grande capitale e abbiamo aspramente criticato, in linea tecnica e in linea politica, il provvedimento adottato.

Che fossimo nel giusto lo dimostrano l'andamento del dibattito parlamentare, il contenuto stesso della relazione di maggioranza governativa (il relatore Salari ha ammesso che il provvedimento veniva accettato come una necessità, *obtorto collo*) e gli interventi anche dei colleghi della maggioranza. Il collega Cenini dette allora il proprio consenso nè con piacere, nè con entusiasmo, ma costretto, come egli disse, dalla constatazione dello stato degli investimenti che passavano in gran parte attraverso il meccanismo degli impieghi azionari.

A questo proposito il presidente Parri ricordava a coloro che invocavano questa necessità come condizionante per l'adozione di un provvedimento così assurdo e inaccettabile, le condizioni patologiche nelle quali funzionano i mercati dei valori mobiliari, divenuti ormai centri di affari, di manovre, di speculazioni, il cui andamento non ha

più sostanzialmente alcun riferimento con l'economia reale del Paese, ma serve solo come mezzo polemico e giornalistico e come strumento di pressione, dei ceti capitalisti e del capitale finanziario che direttamente influenza le borse, sui gruppi dirigenti politici e sul Governo.

Si dice che la borsa sia il termometro dell'economia, un termometro sensibile al quale tutti dovremmo guardare per avere indicazioni sull'andamento dell'economia del Paese. Il tono della borsa, le contrattazioni, il corso dei titoli sarebbero tutti indici dell'andamento economico del Paese.

La realtà è che i corsi dei titoli di borsa seguono sollecitazioni che solo indirettamente si ricollegano all'andamento dell'economia reale, se è vero, come è vero, che il nostro Paese si trova attualmente, per riconoscimento diffuso dei dirigenti politici, del Governo e dei dirigenti dell'economia, in una fase di ripresa, mentre da alcune settimane — otto o dieci — l'indice dei titoli azionari è crollato e continua a calare con una differenza valutata intorno al 30 per cento.

I corsi dei titoli sono influenzati direttamente dalle manovre speculative, dai colpi al rialzo e al ribasso assestati dai gruppi di speculatori, da veri e propri giocatori di azzardo ben individuabili, che con voci, con notizie, con altri mezzi determinano le condizioni per i loro lucrosi guadagni, per vere e proprie spoliazioni di piccoli risparmiatori ignari e impotenti di fronte ad un meccanismo che non controllano e non possono, allo stato attuale, in nessun modo controllare.

Il collega Bonaldi e la destra politica hanno portato allora nella discussione sulla cedolare secca la voce soddisfatta della destra economica. Il collega Bonaldi definì la cedolare secca assai favorevole per il risparmiatore, capace di indurre effetti positivi sul meccanismo borsistico. In effetti, se ben ricordate, l'euforia della borsa durò assai poco e in generale l'andamento non si presentò affatto migliore di quello degli anni precedenti. Seguendo l'andamento della borsa prima e dopo la modificazione della cedolare sulla base delle quotazioni medie mensili, fatta uguale a cento la media per il

1953, si ha nel 1960 391,2, nel 1961 446,8, nel 1962 379, nel 1963 327,6, nel 1964 251,4. E, più particolarmente, nel 1963, dal gennaio al dicembre, si passa da 354,6 a 319,2, con una diminuzione costante, mentre nel 1964 si passa da 299 del gennaio a 231,7 del dicembre, con un andamento sovrapponibile a quello del 1963.

Del resto gli studiosi di cose economiche più seri avevano risposto esplicitamente, respingendole, alle tesi messe in circolazione dagli ambienti interessati secondo cui l'adozione della cedolare secca del 30 per cento sarebbe stata una misura opportuna che avrebbe tonificato i corsi e provocato un nuovo clima borsistico. E il Forte, in un saggio redatto alla fine del 1963, e presentato ad un convegno del *National Bureau of Economic Research* a Washington, nell'esame di varie proposte in tema di riforma della cedolare, aveva preso in considerazione anche la proposta dell'istituzione di una cedolare secca opzionale, sostenendo che il provvedimento non avrebbe avuto nessun effetto tonificante sulle borse italiane.

Se però la cedolare secca non ha avuto gli effetti dichiarati in quella occasione dall'onorevole Tremelloni, e cioè il ravvivamento del mercato azionario, la formazione di risparmio, l'incremento percentuale degli investimenti, se esso non è stato, come invece ha sostenuto l'onorevole Moro in Senato, un provvedimento atto ad avviare il ristabilimento dell'equilibrio del mercato dei capitali favorendo la formazione di risparmio e il suo afflusso al mercato dei capitali stessi, si è però rivelato un provvedimento providenziale per gli evasori fiscali. Il caso di un cittadino di Torino, certo Agnelli Gianni, laureato in giurisprudenza e di professione industriale, un fatto clamoroso per le proporzioni della evasione, per la notorietà del soggetto, per l'impudenza delle argomentazioni con cui è stata giustificata la scandalosa evasione, mi pare abbastanza probante per dare corpo alle denunce fatte dal nostro Gruppo al momento dell'istituzione della cedolare secca, e non certo, onorevoli colleghi, per preconcedere una posizione di critica verso tutto quello che viene o che non viene dal Governo di centro-sinistra, ma

per obiettiva valutazione degli effetti prevedibili di una certa politica.

Il collega Maier giudicò allora con troppa severità, ma anche in modo eccessivamente frettoloso, l'accusa fatta dai banchi del nostro settore dal collega Pesenti. Credo però che sarebbe assai utile al collega Maier e a tutti noi poter documentare analiticamente, e non solo in termini di gettito globale, che cosa ha significato in realtà, in termini di minori tassazioni di utili azionari in sede di complementare, l'adozione della cedolare secca. Questa statistica è abbastanza facile a realizzare, onorevole rappresentante del Governo, e credo che il Ministro amabilmente, come è sua abitudine, non ci vorrà privare nella sua replica del piacere di ascoltare notizie sull'entità del regalo fatto in questi tre anni di regime secco ai grossi capitalisti del nostro Paese.

Infatti chi ha scelto di pagare il 30 per cento pur di sottrarre, come legittimamente era autorizzato a sottrarre, alle denunce in complementare gli utili azionari non è certo nè il piccolo risparmiatore, nè il piccolo possidente, nè il percettore di un reddito medio: è il grossissimo azionista che, pagando la cedolare secca, poteva ottenere uno sgravio di imposta assai considerevole. E vi risparmio l'esemplificazione e la dimostrazione del gioco delle aliquote differenziali per sostenere questo assunto.

Dunque il vantaggio di una cedolare secca del 30 per cento era riservato a contribuenti con redditi personali altissimi, non alla massa degli altri risparmiatori che, si diceva, dovevano essere incoraggiati a convogliare i loro risparmi verso i mercati mobiliari e in particolare verso il mercato azionario. E dunque, giustamente dal loro punto di vista, i redattori e i commentatori del giornale confindustriale « 24 Ore » hanno condotto una campagna contro il ritorno al regime normale della cedolare d'acconto ed hanno insistito per la proroga della « secca opzionale », consigliando di badare molto all'atteggiamento psicologico degli italiani piuttosto che al rispetto di principi informati a formule astratte di progressione.

« Si tratta di governare un popolo secondo i propri caratteri »: è quanto in sostanza consigliano questi commentatori! Quanto

« popolo » facciamo i grossi detentori di pacchetti azionari lo lascio immaginare a tutti voi!

Il Governo è stato accusato di demagogia e di cedimento sotto la preoccupazione di ragioni elettorali alla pressante richiesta delle ali sinistre; nè sono mancati gli elogi all'onorevole Preti, alle sue lungimiranti resistenze ed a quelle dell'onorevole Colombo, che, per giustificare la sua non eccessiva rigidità, ha fatto sapere che la decisione di non prorogare il regime secco è stata politica e non tecnica, dando evidentemente all'aggettivo « politico » un senso di convenienza dispregiativa, in contrapposto alla più equilibrata conclusione che poteva avere la vicenda se fosse stata vista più saggiamente dai tecnici.

Preoccupato di non dare fastidi politici al Governo, il Presidente della Confindustria ha espresso un giudizio più moderato, del resto presente anche nell'atteggiamento in Commissione dell'onorevole Bosso, esponente autorevole della Confindustria. Il presidente Costa chiede un nuovo regime fiscale che abolisca le sperequazioni esistenti, ma nega che provvedimenti come quello che stiamo discutendo siano tali da lasciare ben sperare. Può essere giusto, egli afferma, con buona pace dei chiosatori di « 24 Ore », in nome della progressività delle imposte, abolire la cedolare secca; ma per essere onestamente conseguenti bisognerebbe abolire ogni differenziazione di trattamento tra titoli azionari e titoli di Stato e obbligazionari. Egli preferisce insistere sulla richiesta di modificazioni e aggiustamenti che compensino gli svantaggi della cessazione del regime secco, e insiste molto sulla necessità, perduta la battaglia sul fronte della cedolare secca, di ottenere modificazioni all'interno del sistema, specie per quanto riguarda le agevolazioni a favore di capitali esteri o cosiddetti « esteri », che tra l'altro rappresentano una delle larghe maglie della cedolare d'acconto, attraverso cui sono passati e passeranno, come vedremo, i pesci grossi della grande speculazione e dell'evasione professionistica.

Bisogna dare atto, anche se ciò è una conferma di quanto prima abbiamo riferito, ai compagni della sinistra socialista della

coerenza e della decisione con cui è stata condotta da loro, all'interno della maggioranza, la battaglia per l'abolizione della cedolare secca opzionale. Bisogna riconoscere, compagni socialisti, che l'appoggio avuto dall'opinione pubblica e la campagna da noi condotta insieme a voi su questa questione hanno avuto il loro effetto e sono convinto che altre battaglie importanti potrebbero essere condotte su numerose questioni decisive della vita del Paese, condotte e concluse con successo, se vi fosse sempre nello schieramento di sinistra della maggioranza coerenza e fermezza, se la battaglia condotta all'interno della maggioranza fosse collegata anche con le aspirazioni e le istanze di cui noi, opposizione di sinistra, siamo portatori e se, senza confusioni e senza equivoci, ma con le distinzioni e le differenziazioni realmente esistenti, le nostre forze potessero sempre concorrere alla formazione della necessaria volontà politica nel Parlamento e nel Paese.

Nè sembri superfluo ricordare ciò se si considera che il provvedimento che stiamo esaminando richiede proprio una decisione e un risolutivo apporto di forze per essere migliorato, per evitare che un atto sostanzialmente positivo sia svuotato e snaturato dalla introduzione in esso, in modo aperto o surrettizio, di norme inaccettabili; perchè onorevoli colleghi, il ritorno puro e semplice alla legge del 1962 non sarebbe stato ugualmente soddisfacente. È da ricordare come essa fu definita allora qui in Senato. Il collega Roda, dopo aver definito il provvedimento astruso e complicato, affermava che in ogni caso sarebbe stata una legge-crivello dalla quale paradossalmente sarebbero sfuggiti i pesci grossi, mentre sarebbero rimasti intrappolati i piccoli. Il collega Mariotti riteneva che tutto il congegno di attuazione del tributo offrisse enormi possibilità di evasioni. Il collega Trabucchi, pur nella veste di Ministro delle finanze, riconosceva che indubbiamente si sarebbero avuti dei tentativi di frode, indiscutibilmente la necessità di tornare altre volte davanti al Parlamento per chiudere le porte che l'esperienza ci avrebbe fatto vedere che sarebbero rimaste aperte. Il nostro presidente Bertone,

anche allora relatore, definì la legge un primo tentativo, una legge nuova che, come tutte le cose nuove, avrebbe avuto bisogno di essere sperimentata, provata e quindi perfezionata.

Onorevole rappresentante del Governo, e mi dispiace di non potermi rivolgere al ministro Preti che probabilmente ha esaurito tutta la sua pazienza nella seduta di ieri pomeriggio...

C O L O M B O, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il ministro Preti non è ancora venuto, ma non tarderà. Comunque gli riferirò esattamente sul suo discorso.

M A C C A R R O N E. Grazie. Onorevole Sottosegretario, il Governo e la maggioranza di centro-sinistra in qual conto hanno tenuto questi giudizi, tutti provenienti non da parte nostra, ma dall'interno stesso della maggioranza (quindi giudizi non sospetti)? Il Governo, dopo poco più di un anno di applicazione di quella legge, anzichè proporre i perfezionamenti che erano stati riconosciuti necessari, anzi ovvi, molti dei quali suggeriti con ampiezza di formulazione e con concretezza dalla nostra parte che con numerosi emendamenti, oltre che con un chiaro e fondamentale discorso del collega Pesenti, cercò di contribuire al miglioramento ulteriore della legge, è andato proprio nella direzione opposta a quella indicata dal Parlamento, ha applicato la cedolare secca che, è vero, facilita il sistema della riscossione, evita i rimborsi, ma che, come ha affermato nella sua relazione al disegno di legge del 1962 con tanta autorità e con tanta chiarezza il presidente Bertone, urta duramente contro il principio che sta alla base della nostra legislazione e cioè contro il carattere progressivo dell'imposta generale, impone violazioni di principi fondamentali della nostra legislazione. La secca — si disse ancora allora — sacrifica i detentori di piccoli pacchetti, favorisce il disinvestimento di capitali e la tendenza a cercare beni di rifugio specie nel settore delle aree fabbricabili. Il ritorno alla cedolare d'acconto però, onorevoli colleghi, se da un lato è un fatto

positivo perchè elimina la scandalosa situazione creata dal regime opzionale introdotto nel 1964 e dall'inammissibile evasione legalizzata dal pagamento della complementare in virtù dell'articolo 2 di quel decreto-legge, se ripropone, con ancora quattro anni di ritardo rispetto al momento in cui era stata introdotta nella nostra legislazione una normativa più precisa con lo scopo di colpire gli evasori, il problema della tassazione diretta ed in particolare il problema della tassazione della ricchezza mobiliare, segna tuttavia e sottolinea davanti a tutto il Paese il fallimento della politica tributaria del centro-sinistra, fallimento di cui siete coscienti, ma che non tentate nemmeno di attenuare come avreste potuto, cercando di introdurre nel decreto che stiamo esaminando le correzioni che vi avevamo proposto, che l'opinione pubblica democratica aveva condiviso, che studiosi autorevoli avevano suggerito e prospettato; fallimento documentato dalle vostre stesse analisi sull'ingiustizia sostanziale del nostro sistema tributario, sull'incapacità di far fronte, allo stato attuale, ai bisogni che si sono manifestati in tutto il settore dell'amministrazione locale, sui limiti per la parte contributiva del sistema di far fronte alle necessità stesse del sistema previdenziale, sull'eccessivo peso dell'imposizione indiretta (nel 1963: 56,9 per cento; nel 1964: 58 per cento; nel 1965: 58,8 per cento; nel 1966: 58,4 per cento) nei confronti di quella diretta (nel 1963: 22,2 per cento; nel 1964: 19,9 per cento; nel 1965: 19,4 per cento; nel 1966, dati di previsione, 21,1 per cento), sulla constatazione di uno stato veramente scandaloso e considerato normale e diffuso di evasione fiscale.

Di questo sistema nulla è stato modificato in questi anni e nulla verrà modificato entro questa legislatura, se si eccettua la vostra intenzione di inasprire le imposte di consumo per far fronte ad alcune parziali necessità della finanza locale, e inasprire ancora le imposte indirette con una pressione ulteriore del torchio tributario. Forse vi ripromettete ancora qualche vantaggio nel gettito della complementare, tassando al millesimo e con le aliquote elevate che tutti sappiamo i redditi fiscali subordinati

che non fuggono all'occhio acuto del fisco, anche perchè non vi è segreto per i libri-paga dove sono segnati i modesti guadagni di chi lavora, mentre ancora vi è un segreto geloso e intangibile sui libri delle aziende di credito che amministrano e custodiscono i depositi dei detentori dei capitali.

In questo ritorno alla legge del 1962 pertanto qualche correzione si rende necessaria, come, ad esempio, indubbiamente quella che riguarda il cosiddetto smantellamento dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, operazione definita realistica dall'onorevole Alpino alla Camera dei deputati e che trovò tanti consensi anche nella destra dell'Assemblea qui in Senato. Con esso si è inferto un grave colpo alla nominatività dei titoli, perchè si è consentito di evitare la registrazione dei vari movimenti dei titoli prima e dopo l'incasso della cedola, per cui la nominatività non è completa, non serve, come invece dovrebbe servire, anche ai fini del pagamento di altre imposte oltre la complementare. Per la modifica dell'articolo 17 si sono addotte varie ragioni, tutte però circoscrivibili alla difficoltà della rilevazione da parte dello schedario centrale dei numerosi passaggi, agli oneri materiali indotti sugli operatori tanto da scoraggiare l'alienazione a titolo temporaneo. In effetti l'articolo 17 era già stato reso inefficace dall'onorevole Andreotti con una circolare che aveva autorizzato a non considerare soggetto a denuncia il cosiddetto riporto staccato, cioè una specie di riporto settimanale considerato quasi come un contratto a contanti. In realtà questo riporto, come quello in uso prima dell'entrata in vigore della legge del 1956, veniva prorogato di settimana in settimana operando ai fini dello schedario generale come un vero e proprio contratto a contanti.

Ma è proprio vero che con i sistemi elettronici oggi introdotti per la formazione e l'aggiornamento dello schedario dei titoli esistono ancora difficoltà, esistono ancora gli inconvenienti che esistevano all'epoca in cui le registrazioni erano fatte a mano (con tutti gli inconvenienti e le possibilità di errore) o con il sistema meccanografico? Noi riteniamo di no, riteniamo anzi che sia

profondamente ingiusto rinunciare a un controllo sui passaggi dei titoli, quindi all'effettiva nominatività dei titoli, limitando la registrazione soltanto al momento della riscossione degli utili. Riteniamo che con ciò si rinunci a un controllo effettivo e quindi alla tassazione sui guadagni in capitale che rappresentano l'obiettivo e il risultato delle transazioni di borsa e dell'attività speculativa della generalità degli operatori, guadagni che si ha interesse a controllare non solo ai fini fiscali, ma anche per introdurre una remora alla libertà sfrenata di speculazione che oggi domina la borsa.

Opportuno e necessario, secondo noi, è il ripristino della norma in base alla quale venivano esonerati dal pagamento dell'acconto i modesti risparmiatori possessori di titoli azionari, ma con reddito inferiore al limite di tassabilità per la complementare. Opportuna è l'equiparazione dei titoli al portatore emessi in borsa per disposizione delle regioni a statuto speciale ai titoli al portatore degli stranieri, anche se a questo proposito vi è da aprire un lungo discorso la cui sostanza è un invito al Ministro delle finanze a mantenere oggi l'impegno assunto dai suoi predecessori per impedire, con tutti i mezzi a sua disposizione o promuovendo le norme idonee, che sotto il nome di capitali di persone non residenti in effetti si celino, come si sono celati in passato, capitali di cittadini italiani. Infatti il pagamento di una cedolare secca del 30 per cento è considerato favorevole e sarà ricercato da tutti coloro che, come hanno fatto nel passato con grande facilità, vorranno ancora sottrarre al controllo del fisco italiano il reddito dei loro capitali, non soltanto con il contrabbando di valuta e l'acquisto in Svizzera o nel Liechtenstein, sotto nome straniero, di una società straniera opportunamente costituita o di una banca straniera, dei titoli venduti in Italia, ma anche lucrando sui saldi tra prezzi di importazione gonfiati e prezzi di esportazione tenuti eccessivamente bassi, oppure utilizzando il flusso di valuta del turismo. Mezzi tutti facilmente riconoscibili nell'andamento della bilancia con l'estero, in questi ultimi anni, per effetto diretto della manovra di capitali eseguita per evadere il fisco.

Il presidente della Confindustria è dal suo punto di vista allarmato per il trattamento riservato al capitale estero. Egli vuole agevolazioni ed attenuazioni, perchè sa, dopo avere accettato in tesi di essere sconfitto sulla linea della cedolare secca, che questa della « esterificazione dei capitali italiani » reintrodotti in Italia sotto nome diverso rappresenta la via agevole che gli evasori dell'alta finanza italiana possono percorrere e percorreranno.

« Non è giusto — dice il presidente Costa — che i capitali esteri, oltre alle imposte sul reddito realizzato in Italia, paghino una imposta surrogatoria di imposte personali che i cittadini stranieri devono pagare nel proprio Paese, allo stesso modo che i cittadini italiani devono pagare in Italia le imposte personali per i redditi realizzati all'estero. È strano che, mentre si colpisce oltre il limite del giusto il capitale estero che si investe in Italia, si facciano agevolazioni eccessive a favore di ditte straniere che con un minimo di capitale si radicano in Italia. Dobbiamo rallegrarci che aziende straniere portino capitali ed esperienze di lavoro nel nostro Paese; radicate in Italia, è giusto che esse godano gli stessi diritti delle aziende italiane, ma un proporzionato apporto di capitale dovrebbe essere richiesto per concedere ad esse il beneficio di leggi speciali. L'azione combinata in senso contrario di larghe facilitazioni ad aziende straniere che vengono in Italia e di forte tassazione sui redditi ricavati, non può non avere altro risultato che ridurre al minimo l'apporto di capitale che sarebbe invece auspicabile nella più elevata misura ».

Quali garanzie può dare il Governo a questo proposito? Quali novità, quali perfezionamenti dei meccanismi in atto, imperfetti e deludenti, possono essere apportati per evitare che tutto ciò si verifichi? Da questo punto di vista il decreto che esaminiamo non attenua affatto le nostre preoccupazioni, anzi fa crescere le nostre perplessità proprio perchè ormai non si tratta più di ipotesi, di illazioni, ma di realtà, di fatti che si sono verificati e che si verificano, di fenomeni largamente studiati.

Ma se nulla di nuovo vi è, a questo proposito, nel decreto in esame, qualcosa di nuovo

vi è pure su cui occorre soffermare un momento l'attenzione. Con l'articolo 6 del decreto-legge in esame si è aggiunto infatti all'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1775, un articolo 10-bis con il quale si introduce una esenzione dalla cedolare secca per gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle società, che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica; sotto alcune condizioni limitative che attengono alla procedura da seguire per ottenere l'esonero.

La relazione non dice molto sulla portata di questa norma; ma, dopo averla definita conforme al sistema generale già in atto per queste istituzioni, avverte con sagacia prudenza — e non poteva essere diversamente dato che relatore è il presidente Bertone — che evidentemente essa è da attuarsi con tutte le cautele e le norme necessarie ad impedire frodi che privati potrebbero tentare con trapassi provvisori dei loro titoli a tali enti.

Noi abbiamo posto con chiarezza e con senso di responsabilità, nell'esame in Commissione e riproponiamo qui in Aula, il problema della portata di questa esenzione, perchè se è vero — come autorevolmente fa osservare la rivista ufficiale del Ministero delle finanze — che « il prelievo fiscale attualmente sottrae mezzi finanziari alle finalità sociali e assistenziali delle istituzioni interessate e può indurre al disinvestimento di notevoli capitali dal settore azionario », non meno vera, e per noi più interessante, è la successiva ammissione che la contribuzione richiesta alle istituzioni ed enti è pienamente giustificata dal principio dell'assoluta generalità della ritenuta e dalla necessità di non creare zone franche di tributo, verso cui si sarebbero sicuramente convogliati, a fini evasivi, notevoli possessi azionari.

Da queste considerazioni riferite, emerge qualche cosa di più della responsabile e saggia cautela del nostro relatore; emerge la certezza che si creeranno sacche di confluenza di possessi azionari col fine di sottrarsi alla imposizione fiscale. Si intuisce anche che gli attuali capitali azionari, esen-

tati dalla cedolare secca in base all'articolo 6, sarebbero notevoli. Dunque non un'esenzione marginale che interessa pochi casi di istituzioni ben note nelle finalità e nel funzionamento, ma una categoria di enti la cui vastità e varietà è ben conosciuta, i cui possessi attuali sono notevoli e che, prevedibilmente, incrementeranno, per evidenti e non lecite ragioni, i loro capitali.

Credo che il Ministro dovrà dirci, anche perchè gli è stato chiesto, le dimensioni quantitative, la portata reale di questa proposta e, certamente, meglio sarebbe stato se il Senato avesse potuto conoscere già analiticamente l'area di operatività della norma. In particolare sarebbe stato opportuno precisare, già nella norma o nella relazione, quanto il Ministro ha già precisato su nostra richiesta in Commissione, che gli utili da esonerare non sono solo quelli degli enti specificati all'articolo 6, ma anche quelli di altri enti a questi assimilati dall'articolo 29 lettera h) del Concordato che così recita: « Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto e di religione è a tutti gli effetti tributari equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione ».

Qui, come si vede, l'orizzonte si allarga e non è prevedibile di quanto, non è prevedibile quali siano i confini di questo esonero perchè, se varia e numerosa è la famiglia delle persone giuridiche pubbliche e delle fondazioni di beneficenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica inserite nel nostro ordinamento giuridico, altrettanto varia e ben più numerosa è la famiglia degli enti ecclesiastici ad esse assimilati, non soltanto in forza dell'articolo 29 lettera h) per i fini di culto e di religione che sono, in ogni caso, incontestabilmente i fini propri di ogni ente ecclesiastico, ma anche per la loro stessa natura giuridica.

Afferma Jemolo nelle lezioni di diritto ecclesiastico 1959, p. 213: « L'ente ecclesiastico sarà persona giuridica, riconosciuta tale dal diritto dello Stato, che sia inquadrata nella costituzione della Chiesa, riconosciuta da questa come una sua cellula. E, data la struttura gerarchica della Chiesa cattolica, con

rigorosi controlli e stretta subordinazione ai superiori, non potranno esserci dubbi sul sussistere o meno di questo inquadramento ».

E soggiunge ancora a pag. 212 delle stesse lezioni: « Questa personalità giuridica è rivendicata soprattutto al fine di assicurare che in nessun caso beni od interessi pertinenti a finalità ecclesiastiche, rimangano senza un titolare. Sarebbe peraltro difficile riscontrare in fatto dei beni che siano della persona giuridica Chiesa. I beni (e gli interessi giuridici) fanno invece capo nei casi che si riscontrano ad una od all'altra delle svariate persone giuridiche ecclesiastiche; e nella Chiesa vige poi quel tipico sistema beneficario per il quale ad ogni ufficio suole essere unita una fondazione destinata a fornire i mezzi di sostentamento al titolare dell'ufficio, che è al tempo stesso il destinatario, l'amministratore e il rappresentante della fondazione ».

E si badi bene che per gli enti ecclesiastici non può farsi luogo ad un elenco, nè può ritenersi l'esistenza di un limite nel nostro ordinamento, se non in casi eccezionalissimi, sia per motivi ovviamente intuibili di opportunità politica che per ragioni giuridiche. A questo proposito il Del Giudice (Manuale di diritto ecclesiastico 1959, p. 238) dice testualmente: « Nell'attuale legislazione qualunque istituto ecclesiastico, ove non si trovi già provveduto di personalità giuridica civile, può conseguirla con apposito provvedimento dell'autorità civile qualora sia in possesso di requisiti ai quali il diritto comune e le norme speciali condizionano la concessione di tali capacità ».

Questo principio è contenuto nell'articolo 3 del Concordato il quale dispone, da un punto di vista generale: « L'erezione di nuovi enti ecclesiastici o associazioni religiose sarà fatta dall'autorità ecclesiastica e il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dall'autorità civile », senza alcun limite ed eccezione, perchè all'articolo 29, lettera d, è statuito che « sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie ».

Nè ci interessa, evidentemente, discutere sulla natura di ente pubblico dell'ente ecclesiastico, questione sulla quale la dottrina è

divisa, ammettendosi da taluni e negandosi da altri, poichè qui ci interessa l'ammissibilità dell'esenzione fiscale per gli enti ecclesiastici, sulla quale il Ministro non ha dubbi e sembra non aver dubbi la maggioranza della Commissione.

Dirò subito che noi siamo assolutamente contrari ad aprire una ferita così grave e dalle conseguenze così imprevedibili nel sistema di norme della legge 29 dicembre 1962. Non è estranea alla nostra contrarietà l'esistenza di una controversa questione, quella della cosiddetta « cedolare vaticana » aperta da una circolare ministeriale di dubbia opportunità e oggetto di scambi di note, tra il nostro Paese e la Santa Sede, sottoposte all'approvazione ed esecuzione della Camera dei deputati con disegno di legge numero 1773 presentato dal Governo il 26 ottobre 1964 e non ancora discusso.

La sostanza del problema, che va sotto il nome di « cedolare vaticana » è, com'è noto, la richiesta di esonero dal pagamento della ritenuta d'acconto o di imposta istituita con legge 29 dicembre 1962, n. 1745 — quella di cui stiamo discutendo — « sugli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società e spettanti alla Santa Sede »; denominazione questa nella quale debbono comprendersi il Sommo Pontefice e le Sacre congregazioni, i tribunali e gli uffici centrali e una serie assai lunga di altre istituzioni, forse incompletamente riferita nelle stesse circolari ministeriali esplicative dell'articolo 29, lettera a), del Concordato.

A parte la questione sollevata acutamente da Jemolo, a commento dell'articolo 11 del Trattato del Laterano, e secondo il quale può discutersi se gli enti centrali della Chiesa ivi indicati debbano o non considerarsi enti italiani (questione che lasciamo alla discussione di dottrina) sembra necessario dire che sussiste una delicata questione di carattere politico e di correttezza che il Senato deve apprezzare poichè, pur essendo formalmente diverse le questioni che sono oggetto del disegno di legge n. 1773 e quelle che formano oggetto della nostra discussione, nella sostanza si tratta di esentare nell'un caso e nell'altro dall'assoggettamento

ad un determinato regime tributario beni della Chiesa, cioè dei singoli enti ecclesiastici che compongono la Chiesa universale che, com'è noto, non possiede direttamente ma proprio a mezzo di enti ecclesiastici.

Sembra quasi di trovarsi, onorevoli colleghi, di fronte ad una moneta con due facce identiche che consenta a chi la lanci in aria di vincere sempre il giuoco, poichè non v'è dubbio, dal punto di vista sostanziale e comunque venga risolta la questione di principio, che gli utili spettanti ai capitali della Chiesa investiti nelle società potranno essere esentati vuoi che i titoli, intestati alla Santa Sede e agli uffici centrali, siano esentati in forza della ratifica dello scambio di note, vuoi che i titoli intestati o da intestare agli enti ecclesiastici di cui all'articolo 29, lettere *a*) e *b*) del Concordato, e agli altri che possono essere promossi e riconosciuti dallo Stato, siano esentati, in forza dell'articolo 6 del presente decreto, per analogia.

In ogni caso e concludendo, onorevoli colleghi, a noi sembra opportuno che il Senato non sia posto di fronte, direttamente o indirettamente, ad una situazione pericolosa e contraddittoria poichè di questa questione, nella sua sostanza, si sta occupando la Camera dei deputati ed è opportuno e giusto che essa sia affrontata e risolta nella sede più consona e nei modi più diretti; poichè questa questione verrebbe da noi valutata di riflesso per l'estensione analogica dell'applicazione di una norma non sappiamo quanto applicabile nel senso detto dal Governo, e soprattutto i cui effetti è difficile conoscere e prevedere; poichè mi pare opportuno, in materia tributaria e di esenzioni tributarie, non emanare norme i cui effetti siano difficilmente prevedibili e valutabili.

A noi sembra opportuno e preferibile che l'esame e il voto su questo disegno di legge si conduca e si concluda con molta chiarezza e con l'assunzione di precise responsabilità nella valutazione della legge nel suo insieme e nelle singole parti; valutazione che non potrebbe essere serena e completa se tutti noi non fossimo posti in grado di discutere e giudicare, dopo aver sgombrato il terreno da questioni interposte in modo sur-

rettizio e indiretto, per chiudere con il voto, come mi auguro che avvenga, la triste parentesi aperta con la cedolare secca del 1964. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Artom. Ne ha facoltà.

A R T O M . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, pochi giorni prima del 21 febbraio, parlando in quest'Aula, io osservavo ai colleghi di parte comunista, che avevano lamentato l'uso e l'abuso dei decreti-legge fatto dal Governo di centro-sinistra e ne avevano sottolineato i pericoli, come non fosse possibile prevedere che il Governo cessasse da questo uso ed abuso perchè, se la formula di centro-sinistra è certamente una forma monolitica che rappresenta una inscindibile unità, in tale inscindibile unità vi sono delle piccole crepe, delle piccole differenziazioni, ragion per cui i partiti che compongono il centro-sinistra usano litigare su ogni questione che abbia una certa importanza e questa lite prolungano fino a quando non vi sia una scadenza che imponga una soluzione: allora il più debole tra i due litiganti cede.

Se mi sono permesso di fare cosa poco elegante, citando me stesso, è perchè questo richiamo può servire a spiegare i motivi per cui io non posso associarmi a quanto hanno detto i colleghi Roda e Nencioni, che hanno quasi prospettato una complicità del Governo in materia di aggio, quasi che l'improvvisa decisione, presa dopo tante incertezze, dopo tanto silenzio, dopo tante voci corse in un senso e nell'altro, fosse stata adottata proprio per provocare una crisi di borsa favorevole a illecite, facili speculazioni e io non credo che sia stato così.

È mia convinzione che il ricorso ai decreti-legge, alla vigilia delle scadenze e soltanto quando le scadenze impongono assolutamente una decisione, costituisca una debolezza del sistema politico che ci governa, e non uno strumento inteso a mascherare speculazioni illecite.

Resta però il fatto, giustamente constatato dai colleghi, che questa incapacità del Governo di coordinare e di contemperare le due

forze, nel cui contrasto si esprime la vita politica del Governo stesso, porta a favorire gli aggioaggi, le speculazioni illecite, e quindi soprattutto porta a facilitare guadagni non giustificati, moralmente illeciti. Così, con la sua incapacità di decidere, di condurre una sola politica unitaria, questo Governo si assume delle grosse responsabilità.

Noi abbiamo visto in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali il Ministro del tesoro presentarsi alla grande assemblea della Confindustria, a solennemente annunciare che questo provvedimento, inizialmente preso per ragioni di congiuntura, in forma provvisoria con un finanziamento transitorio, sarebbe diventato un provvedimento a carattere definitivo, definitivamente inserito nel nostro complesso legislativo per dare una linea nuova, una caratterizzazione nuova a tutto il sistema delle leggi sociali. Abbiamo visto, dopo queste dichiarazioni così solenni, così gravi, così formali, seguire una decisione del Consiglio dei ministri approvante un bilancio nel quale la fiscalizzazione degli oneri sociali era espressamente preveduta, così da formare per i cittadini, in sede di calcolo dei costi ed in sede di conclusioni di contratti collettivi, un principio ed una base su cui discutere, un punto fermo da tener presente in tutte quelle che sono le previsioni per l'avvenire.

Poi è intervenuta la scadenza del 31 dicembre: il provvedimento promesso e predisposto non è stato preso, gli oneri abrogati sono stati ripristinati e le parole del Ministro del tesoro e le decisioni del Consiglio dei ministri sono cadute nel nulla: di sorpresa.

Se io ho citato ora il precedente degli oneri fiscali, il precedente cioè della defiscalizzazione degli oneri sociali, è perchè non si può non porre quella decisione in relazione con questa che sta a base del decreto-legge che ci occupa.

Non sarebbe sufficiente il semplice fatto dell'abolizione della cedolare secca per determinare una così profonda crisi di borsa. Certamente la speculazione si può scatenare ad ogni pretesto che venga dato; certamente vi è una certa serie di persone che hanno lasciato intestati al proprio nome dei titoli contando di poterli sottrarre con la cedolare sec-

ca alle possibili conseguenze fiscali e che oggi desiderano alleggerirsene; ma non sarebbero sufficienti questi fatti a creare una emozione così viva in tutto il mercato finanziario, a creare una così profonda reazione in troppi ceti di risparmiatori.

La verità è che questo secondo provvedimento, come il primo, imposto dal Partito socialista alla Democrazia cristiana, o per lo meno a determinate correnti della Democrazia cristiana, assume il carattere di indice di una determinata linea politica che ha un significato particolare, e che ha quindi particolari riflessi sull'andamento del mercato finanziario, in quanto accenna ad una determinata linea futura di cui nessuno che abbia responsabilità finanziarie, può non tener conto.

Questa realtà, materialmente indicata dalla successiva adozione di questi due provvedimenti, attuata in contrasto alla propaganda politica del Tesoro e alle dichiarazioni del Ministro del tesoro, secondo una stessa linea politica ugualmente seguita in due momenti diversi e in due diverse circostanze, ma con una particolare coordinazione tra loro e con particolare coerenza di propositi, ha avuto una sua illustrazione in una dichiarazione recente che il Presidente del Consiglio ha fatto in un momento particolare ed in una particolare occasione, quando cioè ha illustrato l'ultimo vertice tenuto dal centro-sinistra.

In quell'occasione, commentando le dichiarazioni del cosiddetto vertice, l'onorevole Moro ha dichiarato: « Le disponibilità che il sistema tributario o il mercato finanziario offrono devono essere soprattutto destinate ad espandere gli investimenti dello Stato e degli enti locali in opere pubbliche e sociali ».

Questa dichiarazione, in coincidenza con questo decreto, a poca distanza dal precedente decreto sugli oneri sociali, ha dal punto di vista del mercato finanziario il significato che il Governo intende assorbire tutti i mezzi finanziari indirizzando le correnti di risparmio e i flussi di disponibilità, esistenti oggi o in avvenire, in un solo senso, quello determinato, verso gli impieghi obbligazionari. Questo è il solo significato ammissibile

della dichiarazione specifica che ha fatto il Presidente del Consiglio dei ministri. Ve la ripeto perchè ha un'importanza fondamentale, precisa: « Le disponibilità che il sistema tributario e il mercato finanziario offrono devono essere soprattutto destinate ad espandere gli investimenti dello Stato ».

Si tratta di investimenti dello Stato, e degli Enti pubblici, non degli investimenti produttivi delle imprese private; non al mercato azionario quindi deve essere dato incoraggiamento, ma soltanto ed esclusivamente al mercato obbligazionario.

È questo il tema della discussione odierna; è una linea politica che è stata adottata ed è una linea politica che indica una scelta; scelta che da una parte può essere approvata e da un'altra può non essere approvata; che può avere argomenti a favore e argomenti contrari, ma che è, in ogni caso, una particolare scelta che viene presentata come già compiuta; che è una determinata scelta di cui gli operatori economici non possono non tener conto.

Si tratta d'altra parte di una cosa grave, moralmente. Nel proporre questo provvedimento, se ne è sottolineato il significato di moralizzazione tributaria; se ne sono spiegati l'occasione, le ragioni e i motivi con la volontà di non permettere delle evasioni fiscali, di non permettere che redditi di ricchezze mobiliari possano essere sottratti al fisco. L'ampio settore obbligazionario tutto composto di titoli al portatore, libero da ogni peso fiscale si allarga sia nel momento in cui si svolgono altri avvenimenti fuori da ogni incidenza nella progressività tributaria. Ed allora si spiega che autorevoli parlamentari della maggioranza possano aver fatto richiamo al ritorno all'articolo 17 della legge del 1956 a cui faceva cenno anche il senatore Maccarrone; allora si spiega che nei corridoi delle Borse si pensi ai provvedimenti più strani e più inverosimili, allora si spiega che ritorni il fantasma dell'imposta patrimoniale.

Io non so se il ministro Preti abbia fatto bene o male a fare la smentita dell'imposta patrimoniale. Personalmente ritengo che abbia fatto male, perchè in generale quando un Ministro, soprattutto delle finanze, smen-

tisce la introduzione di una nuova imposta o quando un Ministro del tesoro parla dell'assoluta, irremovibile solidità della sua moneta, in base a larghi e ripetuti precedenti, il pubblico si convince che si tratti proprio di preannunci di provvedimenti contrari. Questa volta non lo sono; lo sappiamo benissimo, ma sarebbe stato meglio non parlare di queste cose e lasciar correre le voci, senza fare delle solenni smentite che troppa gente può considerare come delle conferme.

Così noi ci troviamo di fronte ad una legge che ha il significato ed il valore di accentuare la scelta politica fatta dal Governo cedendo alle pressioni del partito socialista; di ritornare a quella che era stata la politica del centro-sinistra sotto il primo Ministero Fanfani, sotto il Ministero che aveva creato la legge del 1962, che aveva prima adottato questo sistema e che ha poi eseguito la nazionalizzazione dell'industria elettrica.

È logico quindi che di fronte a questa scelta si determini un panico; è logico che in questo clima le voci più allarmistiche, più perturbatrici possano trovare orecchio favorevole, credulità se volete. È una situazione psicologica che deve essere presente agli spiriti degli uomini di Governo e che esige dagli uomini di Governo dichiarazioni che dicano con chiarezza, con onestà, quello che è vero e quello che non è vero, se sia vero o no, cioè, che il Governo abbia scelto questa nuova particolare linea politica.

Io so benissimo che le parole degli uomini di Governo hanno un valore relativo, hanno cioè valore non soltanto in quanto espressione della convinzione di colui che le dice, ma anche in quanto esse siano accettate dall'opinione pubblica, come vere e sincere. Per questo bisogna che il Governo si ricordi, in questo momento, che quando vorrà affrontare pubblicamente, favorevolmente o sfavorevolmente non importa, il problema che io ho posto se cioè sia vero o meno che questa legge abbia il significato di confermare l'adozione della nuova linea politica, che io chiamerò la linea 1962, non basterà dire sì o no. Bisognerà fare qualche cosa d'altro. Sarà inutile che il dottor Pangloss Emilio Colom-

bo continui a girare per le più diverse riunioni nelle varie città italiane a ricordare la necessità degli investimenti nei settori produttivi e ad assicurare che il Governo favorirà questa determinata linea di investimenti, quando, in contrasto a tale politica, esiste la decisione su cui discutiamo oggi quando agenzie ufficiali fanno sapere che l'atteggiamento del dottor Pangloss Emilio Colombo, a favore di questa incentivazione, per allontanare i timori, per escludere l'esistenza di particolari politiche, nonchè le resistenze che egli oppone ai suoi colleghi ed alle loro posizioni su questi temi, sono destinati a cadere di fronte a una precisa scelta politica già fatta, cui hanno aderito il Presidente del Consiglio e gli esponenti dell'altro partito di maggioranza e che il Presidente del Consiglio ha annunciato formalmente e pubblicamente.

Bisogna, se si vuole contrastare questo stato di cose, se si vuole reagire a questa ondata di disfattismo di cui la crisi di borsa è l'esempio, che vi sia qualche cosa d'altro; bisogna che vi siano dei fatti che confermino concretamente e positivamente una volontà diversa da quella che il concorso di due provvedimenti succedutisi a così breve distanza e il commento, che a questi è stato fatto dalla dichiarazione rilasciata alla stampa dal Presidente del Consiglio all'indomani del vertice, stanno a delineare con assoluta precisione. È questo il motivo per cui nella discussione di questo disegno di legge non ci si può fermare soltanto a quello che è il suo contenuto, che può essere anche astrattamente approvato, ma si deve considerarlo invece, anche e soprattutto, nel quadro della situazione politica e nel quadro della situazione economica, specialmente per gli effetti, per le ripercussioni, per le reazioni che esso determina. Non lo si può vagliare astraendo dalla realtà concreta del momento, senza esaminarlo invece nel complesso della vicenda politica.

Noi abbiamo avuto una legge nel 1962 che ha provocato determinate conseguenze e che ha avuto determinati effetti. Li avrebbe avuti forse minori in un altro momento; avrebbe avuto minori ripercussioni in un periodo di maggiore calma, di maggiore serenità eco-

nomica, di maggiore fiducia nei mercati. Comunque queste conseguenze le ha avute anche se non possono essere accertate con dati precisi, come sempre avviene quando, nella formazione di un dato clima politico e nella determinazione di una data situazione finanziaria, concorrono molte e diverse componenti.

Se guardiamo gli avvenimenti del 1962, nel loro complesso, certamente è difficile dire quale delle loro componenti abbia più influito sui mercati, quale abbia più concorso ad allontanare dai settori produttivi i flussi del risparmio, se l'introduzione della cedolare secca o la nazionalizzazione dell'industria elettrica. Ma indubbiamente una delle componenti di questa crisi di fiducia, una delle componenti che hanno fatto precipitare il valore dei titoli in borsa, una delle componenti soprattutto che hanno allontanato il risparmio dagli investimenti nei titoli azionari è stata l'imposta cedolare. E questa convinzione è stata così viva e così profonda che noi abbiamo visto il Governo di centro-sinistra e i partiti che formano la maggioranza di centro-sinistra accettare la legge del 1964: una legge che viene votata...

M A C C A R R O N E . Se ci fosse qui l'onorevole Colombo la chiamerebbe *monsieur* de Lapalisse, perchè l'analogia mi pare evidente; dire che quei fenomeni hanno determinato quella situazione significa che quei fenomeni hanno dato...

A R T O M . Questi fenomeni hanno avuto un indubbio effetto psicologico che ha influito profondamente sui settori dell'opinione pubblica ed hanno avuto delle reazioni che sono state gravissime. Nessuno può escludere che una certa tensione nella situazione economica esistesse già prima dell'ultimo Ministero Fanfani, ma indubbiamente proprio perchè era un momento di particolare delicatezza, proprio perchè in quel momento le statistiche tendevano a rivelare che già stava cessando quel *surplus* di attività che aveva finanziato il *boom* economico, che quel *surplus* di attività nella bilancia dei pagamenti, determinante un flusso di capitali provenienti dall'estero a finan-

ziare i nostri investimenti industriali, stava cessando e che invece di un *surplus* si profilava un pareggio, proprio perchè quel momento era un momento di tensione, l'aver influito così pesantemente con l'adozione di una politica nuova, mirante a colpire gli investimenti azionari, a colpire le scelte che i risparmiatori potevano fare...

BERTOLI. Colpiva le evasioni! Voi dimenticate che la cedolare d'acconto colpisce le evasioni, non altro. Dimenticate questo e, facendovi difensori di altri tipi di legge, voi difendete...

ARTOM. Io non difendo la cedolare, io constato gli effetti che questi provvedimenti hanno avuto. E se mi lascia parlare le spiegherò meglio il mio pensiero.

BERTOLI. Fate l'apologia delle evasioni, questo dovete capire!

ARTOM. L'apologia delle evasioni in questo momento è fatta dalla emissione di titoli che sfuggono ad ogni tassazione. Il fatto è che in questo momento vengono messi sul mercato 1.000 miliardi circa di obbligazioni che non saranno colpiti da nessuna tassazione, nè cedolare d'acconto nè tassa sull'articolo 17... (*Interruzione del senatore Roda*).

BERTOLI. Evasione significa evasione alle leggi esistenti! È una esenzione, non una evasione.

RODA. Senatore Artom, le obbligazioni sono colpite con il 10 per cento...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lascino continuare il senatore Artom.

ARTOM. Lasciamo andare e torniamo dunque al ragionamento. In quel momento, dunque si sono determinate altre reazioni, morali o non morali: la borsa reagisce come crede; ma certo in quel momento si è ritenuto opportuno di far così.

Ricordiamo qual era il momento del febbraio 1964: era il momento che ha preceduto quella drammatica settimana di marzo, quando — in una sola settimana — la fuoriuscita dei capitali era giunta alla cifra di 150 miliardi. In quel momento è intervenuta l'introduzione della cedolare secca ed ha concorso a rallentare queste evasioni, questa fuga.

Bisogna tener conto anche delle reazioni psicologiche.

Le reazioni psicologiche non sono determinate soltanto dal contenuto e dal valore del singolo provvedimento, ma sono determinate anche e più dal significato che questi provvedimenti assumono, dalla indicazione di una intenzione, dalla indicazione di quello che è lo scopo e la finalità che con quel provvedimento si perseguono.

Per questo, se oggi si è ritenuto cessato lo stato di congiuntura che aveva consigliato l'adozione della legge del 1964, bisognava almeno che questo provvedimento fosse preannunciato, che l'opinione pubblica fosse preparata prima.

Nessuna responsabilità in questo ha l'onorevole Preti il quale, fin dall'autunno precedente, non aveva nascosto la sua preferenza per l'abrogazione della legge. Ma il fatto che tanti mesi siano passati dopo che, sia pur privatamente, l'onorevole Preti aveva manifestato questa intenzione, e non vi sia stato nessun altro accenno in proposito; il fatto che si sia parlato di proroga, che si sia parlato di compromesso tra tendenze diverse, che ne abbiano accennato Ministri e persone vicine ai Ministri, che si sia creato questo clima di attesa, e quindi si sia preparato questo clima di delusione, è evidentemente una grossa responsabilità per il Governo. Ed è indubbiamente l'espressione di una situazione politica che indica il prevalere, contro resistenze consapevoli, di una determinata corrente politica non certo favorevole agli investimenti produttivi, non certo favorevole agli investimenti in capitali di rischio, di una corrente che prevale nel Governo e che ha il crisma dell'accettazione e dell'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri all'indomani del vertice; in un momento quindi in cui il Presidente del Consiglio non esprime un'opinione propria ma annuncia l'intervenuto accordo tra

i partiti su una determinata linea politica.

Si vuole smentire questo? Non serviranno parole: occorrono fatti. Non andremo certo a chiedere il ripristino della cedolare secca, ma chiederemo che altri provvedimenti siano presi e possano servire a riparare i danni che le reazioni a questo provvedimento possono provocare.

Il senatore Roda, che non è certamente un difensore di interessi capitalistici e che non è certamente un amico di questo Governo, ricordava che da molti mesi, direi da molti anni, pende davanti alla 5ª Commissione il disegno di legge sui fondi di investimento.

Io ho manifestato più volte il mio scetticismo sul successo che questa iniziativa avrebbe in Italia, ma riconosco che essa avrebbe un significato particolare, se approvata: il significato di favorire l'accesso al mercato azionario ed agli investimenti in capitali di rischio per impieghi produttivi, dei piccoli risparmiatori che oggi sono allontanati dal mercato di borsa da incertezze e da paure e che dal provvedimento di oggi, dal crollo dei titoli in questo momento, ne saranno più che mai allontanati.

Il cercare di trovare uno strumento che permetta il ritorno di questi capitali alla borsa, l'ingresso di nuovi capitali produttivi, la formazione di un piccolo azionariato che possa investire i propri risparmi, si spera, in impieghi salvaguardati dal pericolo dell'inflazione, sarebbe cosa che avrebbe psicologicamente un notevole valore: che avrebbe avuto un maggiore valore se un provvedimento del genere fosse stato presentato contemporaneamente a questo decreto, che tende a colpire i grossi risparmiatori, più che i piccoli. Insieme il Governo avrebbe dovuto presentare il disegno di legge sulle società per azioni perchè oggi il fatto che non compaia ancora nel suo testo definitivo, il fatto che di esso si parli da infinito tempo, e che diversissime formule si succedano e vengano presentate ed espone, fa sì che si crei uno stato di estrema incertezza, uno stato di paura sulle conseguenze di una tale legge in tema così delicato.

Qualunque sia la legge sulle società per azioni, quali che siano le disposizioni che

essa contenga, è sempre meglio che essa assuma la forma di un disegno di legge presentato al Parlamento e conosciuto da tutti, di modo che tutti si possano regolare, poichè i pericoli attuali sono sempre inferiori ai pericoli temuti e alle minacce prospettate oscuramente, che sembrano tanto più gravi quanto più il provvedimento ritarda e quanto più vi sono incertezze sul suo contenuto.

Noi crediamo che l'adozione di questi provvedimenti, o per lo meno l'adozione, se non altro, del sistema delle azioni di risparmio, possa essere presentata alla pubblica opinione in modo da incoraggiare i risparmiatori a ricorrere ancora agli impieghi di rischio, poichè il danno che deriva da un fatto di borsa come quello che ci occupa, non sta nel fatto che alcune persone abbiano realizzato improvvisi guadagni ed altre abbiano subito perdite impreviste, ma consiste nella paura che si è creata nei risparmiatori e nell'indirizzo che in conseguenza essi preferiranno, scegliendo altre forme di investimento, cercando altri lidi per collocare i propri risparmi con sicurezza, privando le iniziative per investimenti produttivi dei capitali necessari.

Il contenuto del decreto-legge meriterebbe forse più ampi commenti, meriterebbe forse che la critica venisse fatta con le stesse parole con cui il Comitato dei sostituti dei rappresentanti permanenti a Bruxelles ha commentato e spiegato le ragioni di una direttiva che viene proposta al Consiglio dei ministri in senso opposto a quello del provvedimento che discutiamo oggi. Io non posso violare il segreto di un documento a mia disposizione; non posso nè voglio fare delle indiscrezioni gravi. (*Interruzione del ministro Preti*).

Certo, ci sono tante persone che non condividono le mie idee e le mie paure, tanto è vero che esse hanno operato per determinare questo stato di cose, pur essendo d'accordo nel ritenere necessario evitarlo; tanto è vero che forse lei stesso, signor Ministro, non credeva, almeno da quanto lei ha detto alla televisione, che questo provvedimento avrebbe determinato reazioni così gravi.

Io considero il provvedimento nella sua portata politica, nei suoi effetti finanziari e

per questo non credo che sia il caso di fermarmi a lungo sulle sue disposizioni particolari.

In questa discussione ci siamo soffermati invece largamente sui punti che forse hanno minore importanza.

Vi è una passione politica che ha portato molti colleghi a fermarsi sulle norme relative alle cedole del Vaticano. Giustamente il collega Maier ha ricordato ieri la distinzione che deve essere fatta tra le cedole di proprietà della Santa Sede e delle congregazioni, che sono oggetto di un particolare trattato internazionale, e le cedole che possono essere presentate da singole istituzioni religiose.

Sul primo punto io devo ricordare che un trattato internazionale non è perfetto sino a quando il Parlamento non l'abbia ratificato e non può essere posto in esecuzione fino a quando l'atto con cui il Presidente della Repubblica promulga il provvedimento ratificato dal Parlamento non sia stato comunicato alla controparte. Se quindi oggi la Santa Sede non paga alcuna tassa sulle cedole di sua proprietà — anche se ciò avviene non per virtù dello scambio di note Saragat-Cicognani (o Piccioni-Cicognani, non ricordo bene) ma per un'interpretazione del precedente trattato confermato con quelle note — questa sospensione di pagamenti ha indubbiamente carattere provvisorio. È per questo che la discussione e la decisione sul disegno di legge relativo all'approvazione delle due note richiede immediatezza di attuazione. È necessario che si esca da uno stato di incertezza; è necessario che, anche a questo proposito, il Governo si persuada che nel mondo economico e nel mondo politico non vi è nulla di peggio che lasciare l'opinione pubblica nell'incertezza per quanto riguarda il regime legislativo disciplinante determinati fenomeni.

Io posso avere dei dubbi sull'utilità o meno dell'esenzione fiscale a favore delle istituzioni di culto soltanto per il fatto che ne è meno facile il controllo. Penso però che l'emendamento presentato dai colleghi del PSIUP tendente a sopprimere l'articolo 6 non possa assolutamente essere accettato. Non è ammissibile, a mio avviso, che per

timore di favorire determinati organismi si colpiscano delle istituzioni culturali o di beneficenza (laiche o non laiche, non mi importa) che sono vigilate dalle autorità governative, i cui atti fanno fede, i cui documenti sono tali da permettere al fisco le più complete ispezioni e i più precisi e penetranti accertamenti.

Non dobbiamo dimenticare — e permetta l'onorevole Ministro che una volta tanto la opposizione lodi una sua decisione — che negli anni dell'inflazione innumerevoli enti di beneficenza sono stati polverizzati dall'inflazione che ha ridotto a zero i loro patrimoni. Se quindi le opere pie trovano degli investimenti che possono temperare il rischio della svalutazione monetaria; se possono, sia pure in misura più o meno modesta ed entro i limiti precisati dalle autorità di tutela, concorrere anch'esse agli investimenti economici; se i grossi possessori di titoli possono essere incoraggiati a fare donazioni ad enti di beneficenza di titoli di cui essi perdono il controllo e la disposizione, credo che questa sia cosa estremamente utile dal punto di vista morale e sociale.

Non mi pare che si possa rinunciare a questo beneficio.

Vuol dire che, per quanto riguarda gli enti di cultura e di beneficenza, l'autorità fiscale potrà, ad evitare che questi enti possano farsi prestanome per coprire non lecite speculazioni, sostituire gli attuali strumenti di accertamento e di garanzia con provvedimenti di carattere amministrativo, con quelle ispezioni fiscali che il disegno di legge prevede.

Semmai, se una osservazione a questo articolo 6 va fatta, è sulla circostanza non spiegabile che il beneficio concesso con questa legge da oggi alle istituzioni di beneficenza debba avere effetto soltanto per gli incassi che questi stessi enti faranno nel 1968, essendo stati esclusi da questo beneficio i dividendi incassati nel 1967. Più semplice cosa sarebbe poter ammettere questi enti a dare prova del possesso dei loro titoli da data anteriore a quella dell'autunno precedente, cioè a fare oggi, con una dimostrazione a posteriori, l'accertamento di quei fatti che nel 1968 sarà possibile accer-

tare a priori secondo le disposizioni della legge.

Io non credo, signor Presidente, di avere ecceduto dai limiti di tempo assegnatimi e quindi posso concludere con serena coscienza di non aver troppo stancato il Senato e di avere onestamente richiamato l'attenzione del Governo, del Parlamento e del Paese su quello che è il pericolo vero del provvedimento che è stato adottato, delle reazioni che questo provvedimento ha suscitato, delle dichiarazioni che queste ultime reazioni hanno giustificato in un secondo tempo.

Io credo che questo fatto imponga al Governo di meditare sulla sua linea di condotta e di ricordarsi che è suo dovere anzitutto e soprattutto di informare tempestivamente, lealmente e serenamente il Paese su quelle che sono le sue intenzioni, anche se per questo i partiti dovranno cercare di trovare una soluzione ai loro problemi interni, rapidamente, senza trascinare le loro discussioni in vane polemiche intestine al punto di creare un'impotenza di Governo.

È necessario che il Paese sappia qual è la linea che il Governo intende seguire, quali sono i provvedimenti che intende adottare; è necessario che il Paese non sia tenuto in perpetuo stato di attesa su quelli che saranno gli avvenimenti futuri. Nessuno può avere certezza dell'avvenire, ma nessuno può continuare a vivere tranquillamente quando questa incertezza assume carattere di così profonda gravità, di così profonda intensità.

Vorrei, infine, che il Governo nella sua persona, signor Ministro, si ricordasse di una verità che gli avvenimenti di oggi dimostrano, e cioè che le intenzioni del Governo non si rivelano soltanto con le dichiarazioni dei Ministri, soprattutto quando i Ministri — come può avvenire in Governi di coalizione — rappresentano se stessi e il loro partito e non l'intero Governo. È necessario che le intenzioni del Governo si traducano in atti e in fatti, poichè il Paese giudica il Governo, sceglie le proprie vie e determina il proprio atteggiamento in base ai fatti e non in base alle parole, in base ai fatti e alle reazioni che essi suscitano, a quanto i fatti rivelano e dimostrano, a quanto i fatti possono portare nel presente e ancor più nel-

l'avvenire. In altre parole, bisogna che tra Governo e Paese si ristabilisca quella fiducia che Vanoni voleva creare tra contribuenti e fisco, ma che non esiste oggi tra Governo e Paese, come non esiste purtroppo tra fisco e contribuenti. (*Applausi dal centro-destra.*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Conti. Ne ha facoltà.

C O N T I . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sarò realmente brevissimo. Non era affatto mia intenzione di parlare, ma il mio intervento è stato determinato da quanto ha affermato, al termine del suo dire, il collega Maccarrone; del che mi compiaccio, perchè l'intervento del senatore Maccarrone, a parte le tesi dallo stesso sostenute, è stato di una serenità, di una obiettività, di una razionalità che non sempre costituiscono la motivazione e la spina dorsale degli interventi nostri in sede di discussione.

Ma devo anche riconoscere che questo stato d'animo non è stato esclusivamente alla base dell'intervento del senatore Maccarrone, ma anche di quelli del senatore Nencioni e dell'ultimo senatore intervenuto, del collega Artom.

È a questa linea di ordine, direi, psicologico, che io mi voglio assolutamente attenere. Devo ringraziare particolarmente il senatore Artom per la sua affermazione che dà la dimostrazione matematica del punto esclusivo — sul quale intratterò i colleghi — dell'argomento che io andrò esponendo, il che d'altronde è nella linea logica di alcuni nostri colleghi che hanno presentato due emendamenti: l'emendamento soppressivo all'articolo 6 del testo del quale discutiamo, a firma Roda, Lussu, Schiavetti, Di Prisco...

R O D A . Ecco perchè sono il reprobo.

C O N T I . . . e l'emendamento dei senatori Fortunati, Pellegrino e Bertoli, dello stesso tenore. Vi rendo atto — e ne dirò il perchè — del fatto che con questa domanda di soppressione siete pienamente logici. Non potrebbe essere diversamente. Voi ricorde-

rete che se io *ex abrupto*, con tono un po' diverso, sono intervenuto in sede di Commissione, è perchè un altro collega, con altra forma, con altra voce, aveva chiesto in una forma indiretta, attraverso una nostra dichiarazione, che il principio sancito nella prima parte dell'articolo 6 non fosse applicato agli enti di natura ecclesiastica; il che è decisamente in contrasto con una norma recepita dalla nostra Carta costituzionale.

Il senatore Artom dice: noi non dobbiamo avviarci alla soppressione dell'articolo per fare dispetto all'altra parte, ma siamo costretti ad avviarci alla soppressione dell'articolo perchè soltanto così riusciamo ad ottenere l'intento che ci prefiggiamo.

Ciò premesso, cerchiamo di essere più sereni e più obiettivi. Riferiamoci per il momento al testo del decreto, all'articolo 6.

Voi sapete quale è la premessa, l'oggetto dell'articolo 6; sapete quali sono gli enti che hanno esclusivamente scopi di beneficenza, di educazione, di istruzione, di studio, di ricerca scientifica che possono essere esenti, verificandosi le condizioni di cui al seguito dell'articolo. Sapete, perchè lo ha chiaramente spiegato il Ministro delle finanze nell'ambito della nostra Commissione, che soltanto attraverso la richiesta di vari esponenti di questi enti si è trovata tale formula al fine di alleggerirli dalle spese e dall'onere dei pagamenti di questi tributi...

BERTOLI. Quanti sono e quali sono? Se lei me ne fa un elenco, farà un piacere a me e credo a tutto il Senato.

CONTI. Non è mio compito, nè me lo assumo in forma volontaristica, obbedendo per un atto di gentilezza al suo suggerimento.

Sta di fatto che noi dobbiamo prendere il testo dell'articolo 6 sgombri da qualsiasi altra preoccupazione. Sappiamo che questi enti sono meritevoli di queste particolari attenzioni; sappiamo che è doveroso da parte nostra andare incontro a questi enti mediante tali particolari precise disposizioni in loro favore; noi obbediamo all'imperativo categorico dettato da questa situa-

zione creando la norma a tutela di ciò. Poi avvenga quel che avvenga.

Noi non dobbiamo discutere, non è nostra materia, quanto sarà oggetto della discussione all'altro ramo del Parlamento e quando lo sarà. Giustamente il collega Artom ha fatto un rilievo opportuno in merito al disegno di legge n. 1773 presentato all'altro ramo del Parlamento per l'esecuzione degli scambi di note intervenute tra l'Italia e la Santa Sede (ambedue Stati sovrani) ricordando la prima parte dell'articolo 6. Comunque un esame, sia pure di carattere marginale, sul tema, per quanto non assolutamente necessario per la nostra discussione, conviene farlo.

Non citerò la dottrina che giustamente è stata citata dal collega Maccarrone e gliene ho reso già atto; non citerò lo Jemolo, autore noto a noi tutti; non citerò il Mortati e gli altri. Citerò un autore non a noi vicino, a noi anzi lontano. Nel Commentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da Piero Calamandrei e da Alessandro Levi, noi abbiamo uno studio del professor Pietro Agostino D'Avack sui rapporti tra Stato e Chiesa. A questo punto l'affermazione che io mi permetterò di richiamare, da un punto di vista di impostazione tecnico-giuridica, a me sembra perfetta ed è quella che io implicitamente ho richiamato nel mio intervento in sede di discussione nell'ambito della nostra Commissione. Essa enuncia i principi ai quali noi non possiamo assolutamente sottrarci; lo vedrà comunque l'altro ramo del Parlamento quando dovrà discutere quel certo progetto di legge che io ho or ora richiamato.

Sta di fatto che il testo sul quale noi dobbiamo porre la nostra attenzione è l'articolo 6 del decreto, e io dico unicamente ed esclusivamente l'articolo 6. Ma se vogliamo richiamare la lettera h) dell'articolo 29 del Concordato — non trattato, come erroneamente è stato detto da qualche altro — sappiamo che vi è la possibilità di estendere questa disposizione sopraggiunta a determinate ipotesi; ma io vi risparmio un poco di tempo e non vi leggerò queste ipotesi contenute nel primo comma della lettera h). È anche vero, però, che non possia-

mo assolutamente prescindere dal principio stabilito nel secondo comma dell'articolo 7 della nostra Carta costituzionale. Noi sappiamo, infatti, che i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Dice in proposito uno dei primi autorevolissimi commentatori, uomo non di parte nostra, che questo può avvenire soltanto attraverso una regolamentazione bilaterale pattizia anzichè con una disciplina unilaterale sovrana. E dice ancora che se questo dovesse verificarsi si avrebbero delle norme anticostituzionali. Leggo a pagina 110 del primo volume del Commentario sistematico alla Costituzione italiana.

Ciò dunque è qualcosa di infinitamente diverso da quello che poteva essere l'obiettivo che il collega Bonacina voleva raggiungere attraverso una nostra dichiarazione in sede di Commissione. Anche una norma di diritto pubblico nostro, interno, non potrebbe avere efficacia perchè sarebbe decisamente una norma anticostituzionale.

Allora, tutto ciò premesso, abbandoniamo la polemica. Ritorniamo ed esclusivamente al testo del decreto che ci occupa; ritorniamo ed esclusivamente allo spirito e all'obiettivo che si vuol raggiungere, non rinnegando per dispetto l'articolo 6 del decreto, facendo buon viso alla formula del decreto, approvandola, convertendola, pensando in questo modo di servire gli interessi superiori del nostro Paese e non gli interessi di una certa parte che è governata da una presa di posizione di ordine ideologico dalla quale non sa mai, in ogni caso, assolutamente distaccarsi. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B E R T O N E , relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la lunga età impone la breve parola; non tanto breve, però, che non vi trovi po-

sto almeno un ringraziamento a tutti i colleghi che sono intervenuti nella discussione e che hanno avuto per me parole benevole oltre ogni merito.

Noi ritorniamo dalla cedolare secca alla cedolare di acconto. Di questo tutta la Commissione si è compiaciuta, e io personalmente in particolare me ne compiaccio, perchè ricordo il travaglio durissimo che ho dovuto sopportare e soffrire nel 1962 quando si approvò la legge 29 dicembre 1962 sulla cedolare di acconto.

Noi abbiamo ritenuto allora, e io in particolare ho ritenuto, e riteniamo oggi, di dover essere ossequienti all'articolo 53 della Costituzione che impone che ciascuno concorra, in proporzione delle proprie ricchezze, al sostentamento della Nazione e a tutti gli oneri relativi e impone soprattutto che l'imposta, che il carico tributario abbia carattere progressivo, il che è possibile con la cedolare di acconto e non sarebbe possibile con la cedolare secca.

Questa, dopo un anno appena dall'introduzione della legge del 1962, fu approvata con relazione del nostro bravissimo collega Salari per ragioni contingenti, di congiuntura, perchè in quel momento era necessario fare affluire capitali in ogni modo al sistema economico nazionale. La legge fu approvata per la durata di tre anni ed il Governo ha mantenuto la parola: alla scadenza dei tre anni la legge ha cessato di esistere ed il Governo è intervenuto con una nuova legge che è quella che è sottoposta al nostro giudizio.

Ritorniamo così alla cedolare di acconto. In proposito sono state fatte delle osservazioni interessantissime e gravi sul pericolo che ha rappresentato la cedolare secca nel limite del 30 per cento, così come fu stabilito. Io desidero rilevare e far presente a tutti gli onorevoli colleghi che forse siamo stati spaventati più del necessario da questa introduzione della cedolare secca del 30 per cento. Dico questo perchè ho voluto personalmente fare un'indagine diretta negli uffici del Ministero delle finanze per quanto riguarda questa materia, per vedere cioè quale sia stato il risultato degli incassi per la cedolare secca del 30 per cento, e quale

il risultato degli incassi per la cedolare di acconto del 5 per cento. Ho trovato le seguenti cifre che, a mio giudizio, sono confortevoli, perchè vengono a coincidere col proposito che è bene che sia mantenuta solo la cedolare di acconto, e si sviluppi successivamente.

Nel 1964 gli utili deliberati da tutte le società furono complessivamente di 345 miliardi; gli utili riscossi in base alla cedolare del 5 per cento furono 235 miliardi e cioè il 70,70 per cento degli utili deliberati; gli utili riscossi in base alla cedolare del 30 per cento furono soltanto di 78 miliardi con una percentuale del 22,56 per cento; gli esenti, coloro che per la legge in vigore non sono tenuti (mi riferisco all'articolo 151 del testo unico delle imposte dirette) al pagamento, hanno rappresentato la cifra di 18,7 miliardi con una percentuale soltanto del 5,66 per cento.

Questo, per l'esercizio 1964. Per l'esercizio 1965 abbiamo cifre su per giù uguali. Gli utili riscossi con la cedolare del 5 per cento furono 242 miliardi, e rappresentarono il 70 per cento degli utili deliberati dalle società. Gli utili riscossi con la cedolare del 30 per cento furono 79 miliardi, con una percentuale del solo 23,30 per cento. Gli utili esenti furono soltanto miliardi 19,6 con la percentuale del 5,80 per cento.

Ho voluto rilevare queste cifre in quanto ci danno la sensazione esatta e precisa che la cedolare di acconto del 5 per cento va bene, perchè è attuata in gran parte dai piccoli e medi percipienti, da coloro che possiedono titoli non in grande quantità. In sostanza circa l'80 per cento degli utili esenti e denunciati lo sono in base alla cedolare del 5 per cento. Questa mi pare sia una considerazione da tenere presente.

Quanto ai titoli esenti, essi sono stati, nel 1964, appena il 5,66 per cento, e nel 1965 il 5,80 per cento. Ora è bene che i colleghi sappiano chi sono gli esenti dalla denuncia e dalla tassazione.

Secondo l'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette del 1958, approvato dal Parlamento e sul quale non vi è mai stata alcuna discussione, i titoli esenti sono quelli posseduti dalle società cooperati-

ve di lavoro e consumo, dalle società cooperative a responsabilità illimitata che forniscano beni e servizi, eccetera, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni e relativi consorzi, dalle camere di commercio, dalle aziende di Stato di cui agli articoli 145 e 146 del regolamento di contabilità, dai consorzi di bonifica, di miglioramento e di irrigazione per opere idrauliche, eccetera, dalle partecipazioni ad università agrarie, dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, la gestione dell'INA-Casa, dagli istituti autonomi per le case popolari, dalle aziende autonome case popolari dipendenti da regioni, provincie e comuni e relativi consorzi, dalle opere pie, dagli enti e istituti di previdenza e di assistenza sociale, dalle società di mutuo soccorso, dagli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro, dai corpi scientifici, dalle accademie, dalle fondazioni e associazioni artistiche, letterarie e scientifiche, eccetera. Infine l'articolo 151 alla lettera i) indica gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

Ora, pensate che tutti questi enti hanno rappresentato, nel 1964 e nel 1965, una quota modesta, del 5 per cento, su tutti gli utili indistintamente.

B O N A C I N A . Non è così, perchè le esenzioni dalla cedolare sono cosa diversa dalle esenzioni dall'imposta sulle società. Non si può fare un'illazione di questo genere.

B E R T O N E , relatore. È per l'equiparazione. Non dico che siano uguali. Lo dico come riferimento, per dimostrare che gli utili distribuiti che hanno fatto capo agli enti diversi, hanno rappresentato una quota minima in confronto a quella che è stata esatta in base alla cedolare del 5 per cento e alla cedolare secca del 30 per cento.

Quindi mi sembra che le preoccupazioni per gli interventi degli enti religiosi non abbiano ragion d'essere, e che la soppressione dell'articolo 6 che viene chiesta nell'emendamento presentato dal senatore Roda e dai colleghi comunisti sia pericolosa per loro stessi. Io mi auguro che la ritiriate. Non

lo dico per interesse o per una questione di parte, lo dico obiettivamente. Se viene soppresso l'articolo 6, tutte le esenzioni date alle opere pie, alle istituzioni di carattere scientifico, eccetera, scadono.

R O D A . C'è un grossissimo « però » che fa riferimento alla legge del 1954. . .

B E R T O N E , *relatore*. L'articolo 6 del decreto-legge dice: « Gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle società, che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica sono esonerati dalla ritenuta prevista dall'articolo 10 della presente legge. . . ». È evidente quindi che se si sopprime l'articolo 6 questa disposizione a favore degli enti in questione cade.

R O D A . Siamo consapevoli di questo.

B E R T O N E , *relatore*. E allora tutti gli istituti scientifici, eccetera, devono essere privati di questo beneficio? Si dice che questa soppressione si richiede affinché questo esonero non sia esteso agli enti religiosi; ma l'articolo 6 non parla degli enti religiosi, non dice una sola parola su di essi. Gli enti religiosi si appigliano ad un'altra legge, all'articolo 29, lettera h), del Concordato ed all'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette che alla lettera i) dice: « Gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza e di istruzione. . . ». Pertanto gli enti religiosi avranno diritto di invocare questo articolo finchè non verrà revocato.

Intendiamoci bene, personalmente io sono d'avviso che se l'articolo 6 non fosse stato inserito nella legge non ne sarebbe derivato alcun guaio. Ma dal momento che è stato posto nella legge, eliminarlo e quindi togliere questo beneficio a tutti gli enti di beneficenza, di assistenza, di educazione, di istruzione e di ricerca scientifica mi pare che possa portare a delle conseguenze pericolose e forse non volute da coloro che sostengono questo punto di vista

B E R T O L I . Senatore Bertone, mi consenta una brevissima interruzione. Bisogna tener conto che prima l'articolo 6 non esisteva; questi enti sono esenti per altre ragioni.

B E R T O N E , *relatore*. Io dico semplicemente che l'emendamento tende a sopprimere l'articolo 6 e che sopprimendo l'articolo 6 si sopprimono tutte le agevolazioni e le concessioni a favore degli enti scientifici, di educazione, di beneficenza, eccetera, a favore dei quali anche voi vi siete battuti. Io faccio presente questa contraddizione e questo pericolo.

B E R T O L I . Bisogna stare attenti: per esempio nel 1964 fra gli utili riscossi e quelli deliberati ci sono circa 110 miliardi di differenza.

B E R T O N E , *relatore*. Non è così. Gli utili riscossi nel 1964 sono stati 235 miliardi. . .

B E R T O L I . E quelli deliberati?

B E R T O N E , *relatore*. Quelli deliberati sono stati 345 miliardi. Sono stati riscossi 235 miliardi da coloro che hanno usufruito della cedolare d'acconto e 78 miliardi da coloro che hanno usufruito della cedolare secca del 30 per cento. I dati sono questi. Nel 1965 sono quasi uguali: 242 miliardi riscossi in base al 5 per cento e 79 riscossi in base al 30 per cento.

Io imposto la questione dell'articolo 6 in senso assolutamente obiettivo, perchè io stesso sarei preoccupato che istituzioni di beneficenza, di istruzione, di educazione, di ricerca scientifica, per le quali tutti ci siamo battuti, si trovassero in difficoltà a causa della soppressione dell'articolo 6.

Mi pare che non siano state fatte altre grosse obiezioni: tutto si è appuntato sul pericolo che gli enti religiosi possano causare una limitazione del gettito dell'imposta che dovrebbe andare allo Stato. Si è anche osservato da qualche parte che questa legge ha portato un sommovimento in borsa. Infatti, i dati dei primi giorni delle

borse italiane, e specialmente della borsa di Milano che è quella tipo, hanno messo in rilievo un notevole ribasso di una certa quota di titoli. Personalmente, a chi mi interrogava al riguardo, io ho espresso la mia forse ingenua, ma sincera e convinta opinione che si trattava di movimenti più che altro speculativi che sarebbero durati poco tempo. Infatti, proprio oggi il giornale « Sole-24 ore », che è tra i più qualificati in materia e che nei primi giorni accennava al pericolo di una specie di disastro, scrive che, dopo tanti tagli e decurtazioni, lo scollone di ieri ha avuto il potere di produrre la tanto attesa reazione, aggiungendo che si tratta di una reazione benefica, positiva, che continuerà anche in avvenire, onde si può ritenere che la crisi, sotto questo aspetto, sia superata.

Si è anche detto che il Governo avrebbe dovuto avvertire in precedenza il mondo finanziario e far conoscere prima questo provvedimento. Io credo che questa sia una materia da trattare come quella dei decreti-catenaccio, in quanto se le cose si fanno conoscere prima non si sa quello che può accadere. Se il Governo avesse detto quattro o cinque giorni prima che aveva l'intenzione di adottare questo o altro provvedimento, pensate quali sconvolgenti conseguenze si sarebbero verificate nelle borse italiane, dove ci sono coloro che non aspettano che questi momenti per fare i loro affari in pochi giorni consecutivi.

Se mi consentite, onorevoli colleghi, voglio ricordare un episodio che molto si attaglia alla materia in discussione, episodio che riguarda l'emanazione di un decreto-catenaccio del 1920, quando io ero Sottosegretario alle finanze nel Governo Giolitti. A quell'epoca il monopolio del caffè era esercitato dallo Stato e tutte le importazioni del prodotto venivano fatte dallo Stato; ma, così come tutte le cose fatte dallo Stato nel campo commerciale e industriale talvolta determinano difficoltà, anche in quel settore erano allora insorte delle complicazioni; per cui il Presidente del Consiglio, onorevole Giolitti, mi convocò di urgenza e mi incaricò di preparare una relazione per l'abolizione del monopolio del caffè, aggiungendo

la raccomandazione più assoluta ed intransigente che detta relazione gli fosse consegnata personalmente senza che nessuno ne avesse avuto in precedenza la benchè minima conoscenza. Stando così le cose, se io avessi preparato quella relazione nel mio ufficio, facendola prima stenografare e poi dattiloscivere, certamente sarebbero trapelate delle notizie e gli affari che si sarebbero potuti concludere in tre o quattro giorni forse avrebbero raggiunto una notevolissima entità. Allora io (confesso che è la prima volta che narro questo episodio, fino ad oggi assolutamente inedito, della mia vita) ho lavorato tutta la notte con la mia famiglia facendo copiare la relazione dai miei figliuoli. All'indomani ho portato quell'unico documento personalmente al Presidente Giolitti che poco dopo pubblicava il decreto-catenaccio, onde il monopolio del caffè ebbe termine senza che ci fosse stata in precedenza la minima indiscrezione e il minimo accenno di speculazione.

Ho portato questo ricordo per dimostrare che queste cose debbono avvenire improvvisamente, nella discrezione, nel segreto più assoluto. Anche in questo caso che riguarda le borse credo sia stato opportuno che il Governo non abbia detto in precedenza che cosa aveva intenzione di fare, perchè ciò avrebbe scatenato la speculazione. Ritengo quindi che, sotto questo profilo, dato anche il fatto che la borsa sta riprendendosi, non ci sia motivo di essere preoccupati.

Signor Presidente, non credo di dover aggiungere altro. Il punto principale era quello dell'articolo 6 riguardante gli enti religiosi. Faccio presente che gli enti religiosi non si attaccano all'articolo 6 ma semmai all'articolo 29 del Concordato e all'articolo 151, lettera i) del testo unico sulle imposte dirette, che è una legge che esiste, alla quale tutti dobbiamo obbedire. Caso per caso sarà l'ufficio fiscale competente a non ammettere al beneficio questo o quell'altro ente se non risponde alle regole stabilite. Infatti, come io stesso ho detto nella relazione e il senatore Maccarrone ha notato, sono state stabilite determinate cautele che dovranno essere osservate. Sarà quindi caso

per caso che si dovrà decidere, ma noi evidentemente non possiamo fare man bassa delle leggi esistenti in materia, avanti ricordate.

Non credo di dover aggiungere altro. Nel 1962, quando si è chiusa la discussione sulla cedolare di acconto, io ho avuto il piacere di sentire il consenso quasi unanime dell'Assemblea e le dichiarazioni di voto rese dal senatore Bertoli per i comunisti, dal senatore Bergamasco per i liberali, dal senatore Roda per i socialisti che allora erano unificati. Tutti sono stati concordi nell'approvare la relazione che io avevo steso, nel farmene un immeritato elogio e nel dichiarare che votavano a favore. Oggi le cose sono come allora e quindi non capirei che quel consenso che c'è stato allora non ci debba essere anche oggi.

R O D A . Per via di quell'articolo 6 che nella legge di allora non c'era.

B E R T O N E , *relatore*. Ma questa norma è stata introdotta per favorire le associazioni pie, culturali e scientifiche. Volete toglierla? Toglietela, ma pensate a quello che fate. Non è che io voglia intervenire a favore di un ente particolare, ma parlo in generale di tutte le associazioni pie, di beneficenza, di ricerca scientifica, di educazione, di istruzione. Ripeto, volete sopprimere l'articolo 6? Sopprimetelo, ma, ripeto, pensate alle conseguenze che ne deriveranno. Questo articolo 6 non è stato certamente introdotto così alla leggera nella legge, senza che si sia pensato quali erano la sua giustificazione, la sua portata e le sue conseguenze. Per esempio, la riduzione della cedolare d'acconto dal 15 al 5 per cento, adottata dal decreto del 1966, e qui riconfermata, è senza dubbio un giusto e doveroso miglioramento della legge del 1962. La cedolare al 15 per cento importava un reddito di 16 milioni circa. Ora, siccome un reddito di 16 milioni non è di tutti e forse non è di molti, ne veniva un numero ingente di operazioni di rimborso che dovevano essere fatte dagli uffici fiscali nei confronti di coloro che erano stati tassati in base al 15 per cento senza che il loro reddito raggiungesse

se quella cifra. È essenzialmente per questo motivo, che il Ministro delle finanze ha adottato l'acconto del 5 per cento, liberando così gli uffici finanziari da una massa enorme di operazioni di ricerca, di eguagliamenti e di rimborsi.

Quindi io mi lusingo che, come allora per la legge del 1962, tutti i partiti, non solo della maggioranza ma anche della minoranza, si dichiararono d'accordo, lo siano anche adesso che la legge è migliorata dal punto di vista del carico del contribuente. Concludo perciò con la speranza che il Senato voglia approvare il parere che mi son permesso di esporre anche a nome della maggioranza della Commissione. (*Vivissimi applausi*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Ringrazio anzitutto il senatore Bertone per la sua pregevole relazione e per la collaborazione che egli ci ha dato. L'*iter* della nominatività dei titoli azionari è, come egli ben ricordava, assai lungo, giacchè il problema fu impostato per la prima volta da Giovanni Giolitti (che non era, senatore Artom, iscritto al Partito socialista, ma era un liberale) nel 1920, quando appunto il senatore Bertone era Sottosegretario alle finanze e praticamente reggeva il Dicastero giacchè il Ministro dell'epoca, per ragioni di malattia, non poté mai assumere le funzioni.

Ora è significativo che egli sia relatore di questo disegno di ratifica, che pone fine ad una controversia quasi cinquantennale e stabilisce il principio generalizzato della nominatività dei titoli azionari. Praticamente ciò avviene per la prima volta, giacchè la legge del 1962 non poté essere, in pratica, operante, in quanto, dopo poco più di un anno, per le note ragioni congiunturali, ne fu approvata un'altra che stabiliva per un triennio il regime della cedolare secca.

Qualche parlamentare, tra cui il senatore Roda, ha ricordato che, in occasione del varo di questo decreto-legge, si è avuto del movimento speculativo in borsa; egli, e mi pare, anche un altro senatore, hanno mos-

so rilievi circa l'opportunità o meno del momento, circa i modi e via dicendo. Ebbene, gli oppositori hanno il dovere di criticare, ma qualunque modo avessimo noi usato, in qualunque giorno avessimo noi deciso, sono certo che dai banchi dell'opposizione sarebbero state mosse talune critiche. Certamente, si sono avuti qualche ripercussione in borsa e qualche movimento speculativo, ma sono fatti, questi, che si verificano ogni volta che vengono adottati provvedimenti in tale materia. Se li voleste eliminare, illustri senatori, non vi sarebbe altro da fare che proporre l'abolizione delle borse-valori, cosa che ovviamente nè io nè il senatore Roda riteniamo opportuna.

Se pensiamo che in un Paese vicino, dalla sera alla mattina, non molti giorni fa, l'indice dei titoli azionari è calato del 20 per cento, mentre nel nostro la diminuzione è stata complessivamente del 10 per cento, non credo che voi oppositori abbiate il diritto di dire che è avvenuto un terremoto. Comunque il decreto legge lo dovevamo varare e se ci fossimo astenuti dal farlo, proprio per le considerazioni che voi fate, avremmo praticamente seguito una politica opposta a quella che voi postulate, cioè avremmo mantenuto la cosiddetta cedolare secca.

Mentre ringrazio i colleghi che sono intervenuti per le loro osservazioni critiche e per l'apporto intelligente che hanno voluto dare a questo dibattito, rilevo che vi è un punto sul quale devo di nuovo respingere fermamente quanto è stato detto.

Onorevoli colleghi, i partiti come tali, e voi lo sapete, sono le strutture portanti del regime democratico parlamentare; e parlo dei partiti nel loro complesso, senza distinguere quelli di opposizione dagli altri di Governo. Io credo che chi è fedele alla Costituzione, al suo spirito ed alle idealità democratiche non deve denigrare i partiti. Ciò facendo, si finisce con l'indebolire anche il proprio, perchè i cittadini non distinguono tra l'uno e l'altro quando si pongono certi problemi e si fanno certe insinuazioni.

Ebbene, io devo condannare la speculazione politica di chi, per obiettivi di parte,

ha raccolto voci fantasiose — anzi ultrafantasiose — circa inesistenti e false speculazioni di qualsiasi partito; si tratta di dicerie assurde, messe in giro da ambienti irresponsabili, quegli stessi che, pochi giorni fa, avevano fatto circolare la notizia che noi avevamo in animo di predisporre una imposta patrimoniale.

Come ha bene ricordato il senatore Bertone, se noi proponiamo al Senato la ratifica di questo decreto-legge che abolisce la cedolare secca, è per ragioni di giustizia tributaria. A ragione egli si è richiamato all'articolo 53 della Costituzione, il quale afferma che ciascun cittadino deve contribuire in rapporto al proprio reddito. Ebbene, solo ponendo fine alla cedolare secca, che aveva avuto motivi di carattere congiunturale, noi realizziamo correttamente tale principio.

Del resto, il fatto che, ad esempio, una persona a reddito elevatissimo avesse rilasciato ad un settimanale abbastanza diffuso una dichiarazione in cui, in sostanza, si sosteneva che, se il Governo dà il modo di pagare poche tasse, non vi è ragione per non approfittarne, doveva indurre a meditazioni sia il Governo che il Parlamento.

Noi — ripeto — abbiamo adottato questo provvedimento, che sottoponiamo alla vostra approvazione, per ragioni di giustizia tributaria. Non sarebbe stato logico del resto che, mentre venivano schedati all'anagrafe tributaria i nominativi di migliaia e migliaia di persone con redditi modesti o medi, non venissero registrati i proventi di cittadini assai più ricchi.

Comunque il fatto che noi perseguiamo un obiettivo di giustizia tributaria, come è nostro dovere e come vuole la Costituzione, non deve portare nessuno alla illazione che abbiamo dei propositi punitivi contro chicchessia. Giustizia è proprio il contrario di punizione. Vogliamo viceversa mettere sullo stesso piano i cittadini, a cominciare dagli operatori economici.

Il senatore Nencioni ha sollevato il dubbio che, attraverso il cosiddetto riporto staccato, le disposizioni di questa legge possano essere violate. Probabilmente non si dovrebbe parlare di riporto staccato. Forse il sena-

tore Nencioni avanza l'ipotesi che taluni cittadini, qualche settimana prima delle delibere delle società relative ai dividendi, vendano i titoli e poi li riacquistino qualche settimana dopo.

Credo che le norme della legge e le disposizioni che gli organi competenti, dopo la sua approvazione, emaneranno, potranno garantirci da questo pericolo che veramente sarebbe serio.

Voglio aggiungere, sempre per rispondere al senatore Nencioni, che egli ha affermato cosa inesatta quando ha detto che permanevano le cosiddette condizioni congiunturali che avevano giustificato l'adozione della cedolare secca. Non possiamo sostenere ciò quando noi comunichiamo al Paese che il reddito nazionale, nel 1966, è aumentato di più del 5 per cento rispetto al 1965. Non possiamo parlare di una congiuntura economica sfavorevole quando leggiamo, senatore Nencioni, che l'Istituto di statistica ha potuto accertare che dal gennaio 1966 al gennaio 1967 il numero degli occupati è aumentato di 320.000 unità. È vero, senatore Nencioni, che questo aumento si è verificato soprattutto nel settore dell'industria, ma ciò è ovvio: in tutte le Nazioni del mondo il numero degli occupati in agricoltura diminuisce e in Gran Bretagna siamo ormai scesi al 3,5 per cento.

Il fatto incontrovertibile è che la forza di lavoro occupata, come ho detto prima, è aumentata di 320.000 unità in un anno e i disoccupati sono diminuiti di 134.000. Quindi mi pare che abbiamo ottenuto un risultato buono e che non si possa più parlare di congiuntura economica sfavorevole.

Vorrei anche far osservare al senatore Nencioni che, in questi primi mesi dell'anno, è aumentata la produzione industriale. Leggevo ieri, ad esempio, su un giornale che il numero delle automobili immatricolate in questo periodo è stato di gran lunga superiore rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno.

Come lei sa, l'industria automobilistica è una delle industrie pilota che danno lavoro a tante altre attività economiche. Quindi io ritengo che, in un momento in cui l'economia era in netta ripresa, non avevamo più

ragione di mantenere un provvedimento che aveva carattere congiunturale.

È vero, senatore Nencioni, che noi non possiamo essere certi che l'economia continuerà ad andare bene negli anni futuri; ma se il Governo, come noi vogliamo, limiterà le spese non direttamente produttive, se così faranno gli enti pubblici, se gli operatori economici e le organizzazioni sindacali agiranno, (come io spero e anzi, direi, sono certo), con senso di responsabilità, non v'è nessuna ragione di dubitare che il progresso economico del nostro Paese possa durare.

N E N C I O N I . È la politica del naso di Cleopatra.

P R E T I , *Ministro delle finanze.* Senatore Nencioni, la politica del naso di Cleopatra non c'entra. Oggi siamo in un periodo di congiuntura sufficientemente favorevole, e se, per il futuro, lei fa vaticini negativi ed io positivi, non vedo perchè io dovrei accogliere il suo punto di vista e non lei il mio.

Atteniamoci alla situazione attuale, che è quella che io ho prospettato.

Sono state fatte osservazioni e critiche al testo del decreto-legge. In particolare, da parte di più di un senatore, è stato osservato che la norma relativa alla ritenuta secca alle società di persone poteva permettere certi imbrogli e certi raggiri.

Dopo la riunione in Commissione, al Ministero delle finanze, noi abbiamo rimeditato il problema, abbiamo discusso la questione in tutti i suoi termini e siamo arrivati alla conclusione che i dubbi manifestati da taluni senatori avevano ragion d'essere, tanto è vero che noi accettiamo l'emendamento proposto dal senatore Lo Giudice.

Si è molto discusso dell'articolo 6 con il quale noi concediamo la esenzione alle persone giuridiche e alle fondazioni che hanno scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e via dicendo. Il senatore Bertone ha già detto ai senatori che siedono sui banchi di sinistra che, se noi sopprimessimo l'articolo 6, opereremmo in senso contrario anche rispetto a taluni obiettivi che essi si propongono e sui quali concordano, perchè, ad esempio, anch'essi sono d'ac-

cordo nel ritenere che dobbiamo agevolare le istituzioni aventi scopo di istruzione e di studio.

Devo dire che la richiesta di inserire nel decreto-legge le norme di cui all'articolo 6, ci è pervenuta da fondazioni di beneficenza, da istituti di istruzione e non assolutamente da parte di enti di carattere ecclesiastico. Io metto tutti gli atti del Ministero delle finanze a disposizione dei senatori che abbiano la curiosità di consultarli. Essi potranno così constatare che nessun ente religioso, nessun parlamentare o nessun ministro vicino a tali enti si è mai sognato di chiedere a noi, vale a dire al Ministero delle finanze, che introducessimo questa norma, la quale, viceversa, ha obiettivi diversi, cioè quelli di favorire gli enti di beneficenza, di educazione e di istruzione. Ripeto formalmente che così stanno le cose.

Qualcuno aveva formulato il dubbio che questa legge potesse applicarsi anche alla Santa Sede o agli enti che fanno capo ad essa. Ma, come i colleghi sanno, in Commissione finanze e tesoro, i parlamentari sono stati unanimi nel riconoscere che questa legge non può applicarsi alla Santa Sede, che è un soggetto giuridico straniero e che non appartiene quindi a quegli enti nazionali che sono contemplati dall'articolo 6.

Dal momento che in materia di utili percepiti dalla Santa Sede sono state diffuse molte voci, assai spesso fantasiose, e dal momento che taluni parlamentari hanno rivolto in proposito interrogazioni — che peraltro non erano in via principale a me dirette — debbo dire (e ne darò poi la prova) che quelle voci, raccolte appunto anche da autorevoli parlamentari, erano fondate sul principio, abbastanza usuale in Italia, di moltiplicare o di dividere per dieci i dati, a seconda dell'interesse politico.

Ecco quali sono i dividendi lordi riscossi nel 1965 dagli enti compresi nella denominazione di Santa Sede: Amministrazione beni Santa Sede 340 mila lire, Istituto opere di beneficenza 1 miliardo e 849 milioni, Sacra Congregazione di propaganda fide 21 milioni, Sacra Congregazione fabbrica San Pietro 1 milione e 323 mila lire, Amministrazione speciale Santa Sede 1 miliardo e 389 milio-

ni, *Pontificium Opus a Sancto Petro Apostulo Consilium superius* 44 mila lire. Il tutto per 3 miliardi e 262 milioni di utili riscossi, il che corrisponderebbe ad una cedolare del 30 per cento di poco più di un miliardo. Quando si è scritto su molti giornali che in tre o quattro anni la Santa Sede avrebbe riscosso dividendi, che avrebbero dovuto portarla a pagare 40 miliardi, evidentemente si moltiplicava per dieci.

Né si dica che noi non abbiamo i dati, perchè se gli onorevoli colleghi vogliono leggere una certa circolare di cui si è parlato in Commissione, potranno ricavare che, attraverso il disposto di altre circolari, lo Stato italiano aveva la sicurezza di assicurarsi il controllo di questi dividendi, nel senso di determinarne anche la misura. Questo deve essere detto a titolo di verità, se così si può dire. Naturalmente il giudizio politico di ciascuno resta libero. Del resto il problema della ratifica o non ratifica dell'accordo con la Santa Sede è all'esame della Camera dei deputati dove ciascuno prenderà la sua posizione e assumerà le proprie responsabilità. Ma, di fronte al fatto che si insisteva in certe voci fantasiose, io ho sentito il dovere di comunicare a quest'Assemblea le esatte dimensioni del problema, che sono assai diverse rispetto a quelle di cui da molti si era parlato.

P E L L E G R I N O . Ma quei dividendi che stanno nel cassetto?

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Illustre collega, non possiamo adesso metterci a fare una discussione sui minimi termini, parlando degli utili che stanno nel cassetto; ma se noi ci incontrassimo a parte, per non annoiare gli altri senatori, e discutessimo del problema, vorrei che lei mi dimostrasse come si fa ad avere degli utili che non vengono denunciati, quando c'è una certa legge o una certa circolare che stabilisce precise disposizioni al riguardo. Come si fa a nasconderli? Io capisco che lei, per ragioni di ordine politico, sia anche tenuto a fare queste affermazioni, ma vorrei dirle che esse sono destituite di fondamento. Se lei crede, siccome io sono sempre a disposizio-

ne dei membri del Senato, posso anche fornirle un appunto dettagliato per darle la dimostrazione di come certi trucchi a cui lei allude non sono e non sarebbero possibili.

Noi abbiamo sentito alcuni oratori del Partito comunista, in Commissione e qui in Aula — e mi sembra anche il senatore Roda — criticare l'articolo 6 sotto un altro aspetto. Hanno affermato che esso, potendo applicarsi anche agli enti di culto, dovrebbe essere soppresso. Io non vedo per quale ragione dovremmo rinunciare ad agevolare enti di istruzione, di beneficenza, di ricerca scientifica e via dicendo, soltanto per fare dispetto a quelli di culto. Questa mi sembrerebbe una politica sommamente errata, con la quale danneggeremmo delle istituzioni benemerite, per fare un eventuale dispetto ad un numero limitato di enti, in ordine ai quali magari non tutti i partiti sono concordi nel giudizio.

A D A M O L I . E se fosse il contrario?

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Senatore Adamoli, apprezzo la sua buona fede, ma lei non era presente quella sera in cui discutemmo il problema in sede di Commissione finanze e tesoro.

B E R T O L I . Chi ha parlato di dispetto?

P R E T I , *Ministro delle finanze*. In quella sede io dissi che le richieste provenivano dagli enti di beneficenza, di istruzione e via dicendo, e che nessun ente ecclesiastico — e diedi la mia parola d'onore, che ripeto qui oggi — aveva mai sollevato quel problema.

R O D A . Il nostro nobile tentativo di porre sul medesimo piano tutti i contribuenti lei lo chiama dispetto?

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Senatore Roda, vi sono delle esenzioni fiscali (e il primo a non esserne entusiasta, in senso generale, è ovviamente il Ministro delle finanze) per il Mezzogiorno, ve ne sono (e in genere i parlamentari le approvano),

per gli enti di beneficenza, di istruzione, di ricerca scientifica. Non esistono quindi solo quelle previste nell'articolo 6, ma anche altre. Orbene, se in tutte le altre occasioni voi avete votato a favore di esenzioni fiscali, perchè nel presente momento volete opporvi a queste che vanno a favore degli enti di istruzione, di studio, di beneficenza e di ricerca scientifica? Io veramente non riesco a capirlo. (*Interruzione del senatore Fortunati*). Senatore Fortunati, se lei è contrario all'esenzione anche per questi enti...

F O R T U N A T I . Non sono contrario io, è contraria la legge.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. ... chiederà la soppressione dell'articolo 6. Si vedrà, poi, quale tesi prevarrà nel Senato democraticamente. (*Commenti dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

L O G I U D I C E . Ma in Commissione l'estrema sinistra era favorevole all'articolo 6.

R O D A . No.

L O G I U D I C E . I comunisti sì; il senatore Gigliotti aveva dichiarato di essere favorevole.

R O D A . Ma non io. Date a Cesare quel che è di Cesare.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. E date a Roda quel che è di Roda. (*Ilarità*). Lasciatemi aggiungere che l'estensione alle persone giuridiche pubbliche o fondazioni di culto non la proponiamo noi con questa legge. Essa è automatica perchè, come bene ha ricordato il senatore Bertone, esiste una disposizione di carattere generale, anzi di carattere costituzionale, che parifica gli enti di culto agli enti di beneficenza, ed anche l'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette fa cenno a questo argomento. Di conseguenza qui non si tratta affatto di voler introdurre una esenzione per gli enti di culto, ma semplicemente di

prendere atto che essi nella legislazione italiana sono equiparati agli enti di beneficenza. D'altro canto, vorrei far osservare ai colleghi di parte comunista che, siccome essi hanno votato a favore dell'articolo 7 della Costituzione e, di conseguenza, del concordato, non mi sembra abbiano il diritto di reclamare di fronte a un Ministro che, come tutto il suo partito, a quel tempo ha osteggiato quello stesso articolo 7. Caso mai potrebbero essere i colleghi che siedono sui banchi del Partito socialista a muovere obiezioni a voi che sedete sui banchi del Partito comunista. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Non voglio fare riferimento al senatore Roda perchè egli alla Costituente non c'era.

R O D A . Io no, ma il mio partito c'era.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. D'accordo, ho detto infatti che non voglio fare un riferimento personale al senatore Roda. Ho detto che il Partito socialista in tutte le sue componenti (allora erano due partiti, ma entrambi votarono nello stesso senso) assunse un atteggiamento politico diverso da quello del Partito comunista. Quindi se gli oratori del Partito socialista a un certo momento polemizzano con voi, che adesso fate i primi della classe in questa materia, non credo che abbiano tutti i torti.

Debbo infine affrontare l'argomento della patrimoniale, che è stato sollevato qui anche dal senatore Artom, e del quale ho l'impressione si parli un po' troppo spesso, nonostante che il Governo continui a dichiarare che non intende assolutamente proporre, nè oggi nè domani, alcuna imposta di questo genere.

Un oratore dell'opposizione si meravigliava che, mentre un grande economista come il senatore Einaudi era favorevole alle patrimoniali, l'onorevole Preti, che non è un economista come lui, sia viceversa contrario. Noi non siamo certamente obbligati ad accettare come oro colato tutto quello che disse il senatore Einaudi, tanto più che egli apparteneva ad un partito attualmente all'opposizione o per lo meno a nessuno dei tre partiti di maggioranza. Ma vorrei

ricordare, proprio per commentare quella mia dichiarazione, che è stata qui criticata, una circostanza importante. In Italia si ebbero due imposte patrimoniali, la prima del 1920 e la seconda del 1947, ed erano imposizioni collegate direttamente alla guerra: si usciva, in entrambi i casi, da un conflitto, da un collasso economico, e non soltanto economico; i redditi, in quel momento, erano minimi perchè il Paese si stava riprendendo. La classe dirigente, tanto nel 1920 quanto nel 1947, di fronte a quella catastrofe, ritenne opportuno un prelievo sul patrimonio visto che quelli sul reddito rendevano poco.

Ma non si può certamente pensare che noi avremo una terza guerra mondiale (anche perchè, tra l'altro, dopo una terza guerra mondiale, non credo si parlerebbe più di imposte, in quanto nessuno di noi esisterebbe più). Non si pongono quindi assolutamente le premesse, nè oggi nè domani, per l'istituzione di una imposta patrimoniale. Dal momento però che è stato ricordato il senatore Einaudi, per contrapporlo magari all'umilissimo Ministro delle finanze che vi parla, oppure al Governo preso nel suo complesso, debbo dire che colui il quale aveva la mania delle imposte patrimoniali non era tanto quell'illustre economista, quanto il mio quasi concittadino Benito Mussolini il quale, infatti, fece approvare tre imposte straordinarie, collegate al cosiddetto « allineamento della lira » del 1936, sugli immobili, sulle società per azioni e sulle aziende industriali e commerciali, introdotte tra il 1936 e il 1938. Nel 1939 si adottò poi, sempre per iniziativa del defunto duce del fascismo, una imposta ordinaria sul patrimonio che durò sino al 1947.

La politica dunque delle imposte patrimoniali in periodi non di emergenza è la politica di Benito Mussolini, è la politica del fascismo, è la politica di un regime il quale, tra l'altro, rese impossibile lo sviluppo economico del nostro Paese, condannandolo ad una lunghissima stagnazione.

Noi del Governo di centro-sinistra non riteniamo che una tale politica possa essere adottata e riteniamo con ciò di essere per-

fettamente coerenti con lo spirito e con la lettera della Costituzione.

E poi, parliamoci chiaro (non con voi, perchè spero che sarete tutti consenzienti, ma con qualcuno che è fuori del Parlamento e che ama fare delle insinuazioni): tutte le imposizioni, anche quelle sul patrimonio, si pagano sul reddito, e il pagamento delle imposte straordinarie... (*Interruzione del senatore Bertoli*).

Mi lasci finire, senatore Bertoli; lei sa quanta stima io abbia di lei e vedrà che le rispondo. Il pagamento, dicevo, delle imposte sul patrimonio che si sono avute in passato si è diluito in una ventina di anni, il che significa che si sono praticamente trasformate in imposte sul reddito.

Io credo che dopo queste esperienze nessun Governo responsabile può sentirsi di riaprire le cateratte — dico le cateratte — dell'imposta sul patrimonio, il che vorrebbe dire mettere in allarme centinaia di migliaia di soggetti, inventare congegni valutativi da applicare ai beni oggetto dell'imposta, far funzionare gli uffici che dovrebbero gestirla, creare altre condizioni difficilissime...

A D A M O L I . L'apocalisse!

P R E T I , *Ministro delle finanze*. . . e praticamente fare un grosso buco nell'acqua.

E pensate poi, onorevoli colleghi che mi interrompete, che dovrebbero entrare in tassa almeno un milione e mezzo o due milioni di soggetti d'imposta, e questo enorme numero di contribuenti non potrebbe essere affrontato dall'Amministrazione finanziaria se non a scapito della produttività delle imposte sul reddito. Quello, cioè, che si guadagnerebbe in moneta d'imposta sul patrimonio si perderebbe in moneta d'imposta sul reddito, a tutto vantaggio dei famosi evasori.

Io sono talmente convinto di questo da pensare che, se un giorno voi del Partito comunista andaste al Governo — non so in quale anno, forse nel 2000 — anche voi consentireste sul fatto che l'imposta patrimoniale non è assolutamente variabile nel nostro Paese e non si concilia con i termini di una finanza sana, corretta e responsabile.

Lasciatemi fare un'ultima osservazione, dal momento che si nomina così spesso, e spero per l'ultima volta, questa imposta patrimoniale. Essa si commisura, come è noto, al valore dei cespiti patrimoniali medesimi, indipendentemente dal reddito che forniscono. Per questa ragione entrano in tassa anche i beni che non danno proventi ed è chiaro, pertanto, che una parte rilevante dei soggetti d'imposta dovrebbe privarsi di alcuni beni per pagare l'imposta medesima. Ma se questi beni non trovassero acquirenti, come facilmente si potrebbe verificare, sarebbe l'intera economia del Paese a riceverne un grave colpo.

P E L L E G R I N O . La franchigia di 240 mila lire per ogni italiano colpisce nel pane, leva il pane!

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Lei ha posto un problema, onorevole senatore, che esiste, ma ho l'impressione che non sia molto pertinente con la discussione sulla cedolare. Comunque, se lei lo crede, sono sempre disposto a discutere questo ed altri problemi. Ritengo però che in materia di imposta patrimoniale tutti i Gruppi parlamentari, dal Gruppo comunista a quello del Movimento sociale, nonostante i precedenti di Mussolini, dovrebbero essere d'accordo sull'impostazione del Governo.

Del resto poi — e con questo voglio concludere — qualsiasi imposta patrimoniale contraddirebbe, nel modo più chiaro, all'intendimento, più volte comunicato dal Governo, di realizzare la riforma tributaria, il cui testo è già pronto, anche se non è ancora stato approvato dal Consiglio dei ministri, perchè esso si propone di semplificare il congegno in materia di imposizione diretta. Infatti, come voi sapete, la riforma prevede l'imposta unica sul reddito comprensiva della complementare, dell'imposta di famiglia, dell'imposta di ricchezza mobile e via dicendo. Non si vede come un Governo, il quale marcia in questa direzione, che è quella giusta, e che vuole dare un ordinamento più moderno in materia fiscale al Paese, potrebbe ascoltare le suggestioni di quegli uomini di fantasia che parlano di imposta patrimoniale.

Onorevoli senatori, io vi ringrazio di avermi ascoltato e voglio concludere questo mio intervento riaffermando che il Governo, sottoponendo alla ratifica del Senato questo decreto-legge, ha semplicemente voluto agire sulla base della Costituzione, ha semplicemente voluto dare la dimostrazione degli obiettivi di giustizia tributaria che esso persegue, obiettivi che si inquadrano nella politica sociale del Governo di centro-sinistra riaffermata anche nel recente vertice dei partiti. In questa direzione marceremo con serietà e con senso di responsabilità. *(Vivi applausi dal centro e dalla sinistra).*

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8, concernente: " Riapertura dell'Ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze " » (2122) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8, concernente: " Riapertura dell'Ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze " », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Invito quindi l'onorevole relatore a riferire oralmente.

P O È T , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, il disegno di legge al nostro esame prevede la conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8, concernente la riapertura dell'Ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze.

Il decreto-legge ha subito delle modificazioni da parte della Camera dei deputati ed è stato trasmesso alla nostra Presidenza il

15 marzo 1967. Poichè la conversione di questo decreto-legge deve avvenire entro il 5 aprile, è evidente a tutti che i termini sono molto brevi, in considerazione anche dell'imminente inizio del periodo di vacanze pasquali.

In Commissione noi avevamo prospettato, io almeno avevo prospettato, l'opportunità di apportare molte modifiche a questo decreto rispetto al testo che ci è stato trasmesso dalla Camera, attese le sue insufficienze. Abbiamo però tutti convenuto sulla necessità di una rapida conversione di questo provvedimento in legge per non correre il rischio che esso possa decadere, e considerando anche l'atteggiamento negativo del Governo rispetto alle modifiche proposte. Stando così le cose, e seguendo il suggerimento del Presidente della Commissione, questa ha concretato, in un ordine del giorno, le osservazioni che potevano essere enunciate in un documento di tale natura. L'ordine del giorno, che abbiamo compilato, è del seguente tenore:

« Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8, rileva:

a) che nella dizione " registri " contenuta nell'articolo 2, devono intendersi compresi anche gli atti non danneggiati o restaurati;

b) che, del pari, sempre all'articolo 2, la ricostituzione della formalità ivi accennata si intende riferita anche agli estremi di classificazione, nelle tavole alfabetiche, dei conti individuali e delle operazioni riportate nei repertori;

c) che i termini di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 770, richiamato all'articolo 2-bis del decreto-legge in esame, non devono considerarsi termini di decadenza;

d) che la nota — più propriamente domanda — di cui al quarto comma dell'articolo 3, deve intendersi come terza copia della domanda stessa, rilasciata dal Conservatore, in quanto delle due domande esibite dalla parte a termini di legge, una deve es-

sere conservata dall'Ufficio e l'altra restituita alla parte con la certificazione della eseguita annotazione, dopo che questa sarà stata materialmente fatta;

e) che la domanda di parte interessata, di cui all'articolo 5, primo comma, potrà essere presentata in carta semplice e che in calce ad essa il Conservatore potrà eseguire l'attestazione;

rileva, altresì, l'opportunità che il Governo emani delle norme regolamentari per la corretta applicazione della legge ».

Qualche perplessità avevamo sollevato in Commissione in ordine alla disposizione per la quale il conservatore deve consentire la visura delle tavole alfabetiche in presenza di un dipendente della Conservatoria, e ciò in deroga alla legge 25 giugno 1943, n. 540, la quale dispone che queste tavole alfabetiche sono registri istituiti ad uso esclusivo interno della Conservatoria. A noi non appariva, nè appare, opportuno che queste tavole alfabetiche siano messe nelle mani del pubblico, soprattutto considerando che si tratta di tavole che sono state danneggiate per effetto dell'alluvione.

La formulazione della norma è anche criticabile nella parte che consente l'ispezione delle tavole sotto il controllo di un dipendente della Conservatoria, essendo evidente che questo dipendente verrà distratto dalla sua attività d'ufficio per controllare queste ispezioni.

Comunque, per i motivi che abbiamo prima accennato, cioè esclusivamente per l'urgenza, ci è parso opportuno non apportare emendamenti neanche a questo riguardo.

Altri rilievi potrebbero essere sollevati ed anche di maggior importanza ma, allo stato delle cose, possiamo soltanto concludere con la raccomandazione al Governo di emanare delle norme regolamentari per la corretta applicazione della legge. È inoltre evidente che, se nell'applicazione di questa legge dovessero sorgere dubbi o difficoltà, il Parlamento potrà sempre intervenire per emanare una ulteriore legge correttiva.

Per questi motivi raccomandiamo all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Artom. Ne ha facoltà.

A R T O M . Concordo con quanto ha detto il relatore sulla necessità che il provvedimento venga approvato per impedire la sua decadenza.

Vorrei soltanto chiedere se sia possibile aggiungere alcuni punti all'ordine del giorno che è stato presentato. Il primo punto è il più importante, e riguarda la circostanza che il decreto limita il rilascio degli atti soltanto ai registri in esso indicati, mentre una parte dei registri non indicati è suscettibile di visura ed anche di dar luogo a certificazioni.

L'autorità amministrativa avrebbe dato disposizioni nel senso che, mentre la visura dei registri indicati nel decreto è obbligatoria ed è obbligatoria la certificazione in base ad essi, per gli altri registri è lasciata la facoltà al conservatore, senza stabilire un divieto.

Questo punto sarebbe opportuno inserire nell'ordine del giorno, quantunque abbia già dato luogo ad una circolare ministeriale. Mi pare però che sarebbe giusto dare ad esso la maggiore autorità di un voto parlamentare.

Il secondo problema è di estrema gravità, e riguarda più il Ministero di grazia e giustizia che non quello delle finanze. Si tratta del fatto che in questo decreto, quando è entrato in vigore, non sono state dettate norme che modificassero le disposizioni esistenti in fatto di precedenza di iscrizione o di trascrizione. I notai fiorentini, con molto spirito di praticità, hanno concordato la presentazione di tutti gli atti da trascrivere, in modo che anche l'ordine è stato concordato tra di essi. Ma, per quanto riguarda le iscrizioni, questo accordo non si è potuto realizzare e da qui nascono dei problemi e delle difficoltà di estrema delicatezza. Sarebbe opportuno che il Ministro di grazia e giustizia facesse procedere ad un esame della situazione e intervenisse con un provvedimento legislativo a correggere quelle che possono essere le storture e le incongruenze.

Io non credo che si sia verificato nessun caso di doppia vendita di stessi immobili, ma in quanto alle iscrizioni ipotecarie e alle iscri-

zioni di precetti il problema si impone. Quindi raccomandando che venga legislativamente affrontato, previo accertamento dei dati di fatto. Grazie.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, sul merito del provvedimento non ho nulla da aggiungere a quanto già è stato detto ampiamente dal relatore, soprattutto per quanto concerne l'urgenza con cui anche il Governo raccomanda al Senato di approvare il provvedimento, a causa dell'incombere delle scadenze.

Nel merito sono stati avanzati dei rilievi che però opportunamente non sono stati trasfusi in emendamenti, bensì espressi in un ordine del giorno che dichiaro subito di poter accettare come raccomandazione. Dico come raccomandazione perchè alcuni di questi rilievi, a nostro avviso, non sono necessari in quanto già impliciti nel sistema del provvedimento che abbiamo presentato.

Così per quanto riguarda il punto *a)* dell'ordine del giorno nel quale si dice che nella dizione « registri » contenuta nell'articolo 2 devono intendersi compresi anche gli atti non danneggiati o restaurati; così soprattutto per quanto riguarda il punto *b)* che afferma che la ricostituzione delle formalità si intende riferita anche agli estremi di classificazione, nelle tavole alfabetiche, dei conti individuali e delle operazioni riportate nei repertori. Proprio l'accento alle formalità, secondo il Governo, si richiama a questo.

Anche il punto *c)* dell'ordine del giorno è abbastanza pacifico perchè è evidente che i termini di cui al decreto luogotenenziale non sono altro che termini ordinatori e quindi tali che la loro inosservanza, ove giustificata da concreti impedimenti — e certamente nel caso eccezionale questo può essere accaduto —, non dà luogo a nullità o a responsabilità. Il fatto però che noi ri-

chiamiamo nel provvedimento la norma del decreto luogotenenziale si spiega con il fatto che sembra opportuno indicare sin d'ora la procedura di ricostituzione.

Anche gli altri punti dell'ordine del giorno sono a mio avviso accettabili a titolo di raccomandazione perchè, come ho già detto, sono impliciti. Così per quanto riguarda il punto *d)*, la terza copia della domanda, che la Commissione nell'ordine del giorno propone debba esistere, in realtà può essere nè più nè meno che quella copia in carta semplice prevista all'articolo 5 del nostro provvedimento in tutti i casi in cui, per causa di forza maggiore riferibile all'evento calamitoso di cui all'articolo 1, il conservatore dei registri immobiliari non possa provvedere agli adempimenti richiesti.

Il punto *e)* è del tutto pacifico, anche se nel testo del nostro provvedimento c'è una diversità di dizione tra il primo e il secondo comma dell'articolo 5, là dove si parla nel primo comma di « carta semplice » e nel secondo comma di « carta non bollata »; è evidente che si tratta appunto di carta semplice. Quindi questi punti espressi nell'ordine del giorno sono, ad avviso del Governo, già sufficientemente chiariti; comunque, se fosse necessario un chiarimento, io credo che si potrebbe provvedere con circolare. Questo mi pare voglia dire l'ultima raccomandazione, di emanare norme regolamentari per la corretta applicazione della legge che io accolgo come raccomandazione in questi termini, ove fosse necessario.

F E N O A L T E A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E N O A L T E A . Signor Presidente, poichè si tratta di un ordine del giorno puramente interpretativo, la Commissione ritiene necessario che l'Assemblea si pronunci con un voto.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

B O N A F I N I , *Segretario:*

« Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8, rileva:

a) che nella dizione "registri" contenuta nell'articolo 2, devono intendersi compresi anche gli atti non danneggiati o restaurati;

b) che, del pari, sempre all'articolo 2, la ricostituzione delle formalità ivi accennata si intende riferita anche agli estremi di classificazione, nelle tavole alfabetiche, dei conti individuali e delle operazioni riportate nei repertori;

c) che i termini di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 770, richiamato all'articolo 2-bis del decreto-legge in esame, non devono considerarsi termini di decadenza;

d) che la nota — più propriamente domanda — di cui al quarto comma dell'articolo 3, deve intendersi come terza copia della domanda stessa, rilasciata dal Conservatore, in quanto delle due domande esibite dalla parte a termini di legge, una deve essere conservata dall'Ufficio e l'altra restituita alla parte con la certificazione della eseguita annotazione, dopo che questa sarà stata materialmente fatta;

e) che la domanda di parte interessata, di cui all'articolo 5, primo comma, potrà essere presentata in carta semplice e che in calce ad essa il Conservatore potrà eseguire l'attestazione;

rileva, altresì, l'opportunità che il Governo emani delle norme regolamentari per la corretta applicazione della legge ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Comunico che il senatore Artom ha presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario:*

« Il Senato,

raccomanda che il Conservatore dei registri immobiliari di Firenze possa consentire visure e rilasciare certificati ove possibile e sotto la sua responsabilità anche per registri non compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo ordine del giorno.

P O È T , *relatore.* Se non erro, con questo ordine del giorno si vuole consentire al Conservatore delle ipoteche di dare in visione, sotto la sua responsabilità, anche i libri che non sono completamente restaurati.

È una facoltà del conservatore: io almeno lo intendo in questo senso. Non so se il Governo possa invitare il conservatore a dare in visione sotto la sua responsabilità e, se lo crede, questi registri.

A R T O M . Lo ha già fatto.

P O È T , *relatore.* Allora, se lo ha già fatto, ripeta questa raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Poët, la modifica che lei proporrebbe per dare il suo parere favorevole sarebbe la seguente: « Raccomanda al Governo di segnalare al Conservatore dei registri immobiliari la possibilità ... ».

P O È T , *relatore.* Io però toglierei l'espressione: « sotto la sua responsabilità ». Comunque mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ad esprimere l'avviso del Governo. Se non sbaglio, nei confronti di quest'ordine del giorno, c'è anche una questione di forma, oltre che di sostanza.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto riguarda la forma, non so se l'ordine del giorno possa essere accettato in questi termini, poichè non mi pare che sia ortodosso parlare di raccomandazione del Senato al Conservatore o di raccomandazione del Governo al Conservatore.

Per quanto riguarda la sostanza il problema che l'ordine del giorno del senatore Artom pone è stato già affrontato, se mal non ricordo, con una circolare (purtroppo la questione è improvvisa e quindi non sono in grado di documentare le mie affermazioni) che regola il comportamento del Conservatore nella situazione eccezionale che si è verificata a Firenze.

Mi sembrava che la preoccupazione del senatore Artom potesse rientrare nel generico riferimento dell'ordine del giorno, che il Senato ha già votato, all'uso di quei poteri regolamentari di cui il Governo può servirsi nel caso che sia necessario chiarire o nel caso che sia necessario sopperire a situazioni particolari, lasciando nel generico l'affermazione e lasciandoci quindi la facoltà di giudicare caso per caso come stiano le cose. Se comunque il senatore Artom insiste, purchè sia corretta la forma, sempre a titolo di raccomandazione, penso di potere accettare il suo ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Così come è formulato il testo di quest'ordine del giorno, non posso metterlo in votazione. Mi pare che dopo la dichiarazione fatta dal Sottosegretario di Stato, il senatore Artom si possa dichiarare soddisfatto. Il Governo poi, se lo riterrà, con sue circolari, nell'ambito dei suoi poteri, potrà dare istruzioni al Conservatore delle ipoteche.

A R T O M . D'accordo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8, concernente: « Riapertura dell'Ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze », con le seguenti modificazioni:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Per gli effetti di cui agli articoli seguenti è pubblicato, unitamente al presente decreto, l'elenco dei registri che risultano non danneggiati dall'alluvione del 3 novembre 1966.

Con successivi decreti del Ministro di grazia e giustizia verranno pubblicati gli elenchi dei registri restaurati, in essi compresi anche quelli nei quali non sia stata possibile la ricostituzione di tutte le formalità a cura del Conservatore ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo 2-bis:

« Per la ricostituzione dei registri, degli atti e delle formalità distrutte o deteriorate in conseguenza dell'alluvione del 3 novembre 1966 si applicano le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 770, in quanto compatibili con il presente decreto ».

All'articolo 3 il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per le formalità, invece, da eseguire sui registri non ancora completamente utilizzabili, procederà all'annotazione della domanda sul registro generale d'ordine rimandando l'esecuzione della formalità al momento in cui detti registri potranno essere utilizzabili ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il Conservatore deve, inoltre, rilasciare certificazioni, dichiarazioni e copie, eseguire le menzioni previste dalla legge e consentire le ispezioni di cui al comma secondo dell'articolo 2673 del codice civile, limitatamente ai registri di cui all'articolo 2. Dovrà, altresì,

consentire la visura delle tavole alfabetiche in presenza di un dipendente della Conservatoria dei registri immobiliari ».

E aggiunto in fine il seguente comma:

« Gli effetti giuridici delle formalità richieste decorrono dalla loro annotazione sul registro generale d'ordine ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Per le rinnovazioni di ipoteche che il Conservatore dei registri immobiliari è tenuto ad eseguire d'ufficio, il termine previsto dall'articolo 2847 del codice civile è sospeso per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge, composto di un articolo unico. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 938

L U S S U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U S S U . Io avanzo una richiesta in riferimento all'articolo 32, comma 2, del nostro Regolamento. Oltre due anni fa, esattamente il giorno precedente alla elezione del nostro attuale Presidente della Repubblica, il senatore Schiavetti ed io abbiamo presentato un disegno di legge, n. 938, che è emendamento all'articolo 85, 1° comma, della Costituzione. Si tratta in sostanza di un disegno di legge che tende a far sì che la durata nella magistratura del Presidente della Repubblica da sette anni scenda a sei in seguito alle riforme che già si sono avute, per avere, così, una razionale ripartizione della durata Camera-Senato-Presidenza della Repubblica.

L'articolo 32 del Regolamento, a cui ho fatto testè riferimento, dice: « Scaduto il termine, il disegno di legge viene iscritto al-

l'ordine del giorno e discusso sul testo del proponente, salvo che il Senato, su richiesta della Commissione, non conceda un nuovo termine... ».

Io ho fatto più volte richiesta al solerte e attivo Presidente della Commissione competente perchè questo disegno di legge, che non comporta spese, che non comporta neppure un lungo dibattito, che è semplicissimo, fosse messo all'esame della Commissione. Non è stato fatto; la relazione non è stata presentata. Chiedo che si attui il Regolamento e che il disegno di legge sia iscritto all'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . La Presidenza interpellerà il Presidente della 1ª Commissione in merito all'esame del disegno di legge cui lei ha fatto riferimento.

L U S S U . Permetta, signor Presidente. Io l'ho già chiesto più volte al Presidente della Commissione, il quale non mi ha dato risposta. Domando che il Senato decida in questo momento. Abbiamo molto tempo davanti a noi; si può avere una dilazione anche di due mesi; sono prossime le vacanze pasquali. Chiedo che il disegno di legge, iscritto all'ordine del giorno, possa discutersi a metà maggio, almeno due anni e mezzo dopo la sua presentazione.

Chiedo che decida il Senato. Io faccio una richiesta in Aula e non per iscritto.

P R E S I D E N T E . Senatore Lussu, le do assicurazione che la Presidenza provvederà ad interpellare il Presidente della 1ª Commissione, per sentire se intende chiedere la proroga, dopo di che il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno. Oggi non possiamo decidere altro che questo.

L U S S U . Vi sono dei precedenti: è in Aula che si decide, quando è presentata in Aula una istanza in riferimento al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Lussu, io devo interpellare prima la Commissione, la quale in questo momento non è qui presente.

L U S S U . L'ho già interpellata io, la Commissione.

P R E S I D E N T E . Lei l'ha interpellata, senatore Lussu, ma l'Ufficio di Presidenza non ha rivolto questo invito al senatore Schiavone. Oggi egli non è presente...

L U S S U . Anche se non è presente, io posso porre la questione in Aula.

P R E S I D E N T E . Sono molti i senatori che non sono presenti. La mia risposta non deve essere interpretata come un tentativo di dilazione. Interpelleremo immediatamente il senatore Schiavone e poi il Senato stabilirà la data.

L U S S U . Nella seduta pomeridiana?

P R E S I D E N T E . Il tempo materiale per trovare il senatore Schiavone e interpellarlo. È un Presidente di Commissione: un minimo di riguardo, secondo la nostra consuetudine, dobbiamo concederlo. Questo non vuol significare un rinvio *sine die*. La prego, senatore Lussu, di aver fiducia che la Presidenza del Senato terrà in conto la sua preghiera ed oggi stesso prenderà contatto con il senatore Schiavone.

L U S S U . Ho troppo rispetto per lei, signor Presidente, per insistere. Se io ho fatto questa richiesta, dopo lunghi anni di vita parlamentare, significa che essa è legittima agli effetti di una discussione in Aula. Una questione, come quella che io ho sollevato in Aula, deve essere risolta in Aula. Comunque, ripeto, rispetto troppo la sua persona, come è mio dovere, per insistere. Le chiedo però di informare il Presidente della 1ª Commissione, in modo che nella seduta pomeridiana la questione venga decisa.

P R E S I D E N T E . Senatore Lussu, l'Ufficio di Presidenza stesso, dopo aver interpellato la Commissione, provvederà ad iscrivere il disegno di legge all'ordine del giorno.

L U S S U . Sta bene.

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari